



5 settembre 2018

Procedura di consultazione in merito all'avamprogetto di Accordo di assi- stenza amministrativa in ambito dogana- nale con gli Stati Uniti

Rapporto sui risultati



Sommario

- 1 Introduzione
 - 1.1 Situazione iniziale
 - 1.2 Contenuto dell'Accordo
 - 1.3 Valutazione
 - 1.4 Domande poste nell'ambito della procedura di consultazione
- 2 Risultati della procedura di consultazione
 - 2.1 Breve sintesi
 - 2.2 Sintesi
 - 2.2.1 Rinuncia a esprimere un parere
 - 2.2.2 Consenso
 - 2.2.3 Critiche
 - 2.3 Risposte alle domande sottoposte nella procedura di consultazione
 - 2.3.1 Siete d'accordo con la conclusione di un accordo di assistenza amministrativa?
 - 2.3.2 Quanto è importante per Voi un eventuale accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (ovvero un accordo relativo alla qualifica di operatore economico autorizzato, «Authorised Economic Operator» AEO)?
 - 2.3.3 Siete d'accordo con il presente testo dell'Accordo, affinché eventualmente possa essere negoziato un accordo relativo alla qualifica di AEO?
 - 2.3.4 A causa di quali disposizioni dell'Accordo sareste disposti a rinunciare all'Accordo in questione e alla possibilità di negoziare un accordo relativo alla qualifica di AEO? Ovvero, quali sono i criteri assolutamente non accettabili?
 - 2.4 Osservazioni al testo dell'Accordo
- 3 Attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all'esecuzione

Allegato 1: Abbreviazioni

Allegato 2: Elenco dei destinatari della procedura di consultazione

- 2.1 Cantoni
- 2.2 Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale
- 2.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
- 2.4 Associazioni mantello nazionali dell'economia
- 2.5 Altri destinatari
- 2.6 Altre risposte



1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Il 21 giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere una procedura di consultazione in merito all'avamprogetto di Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale (di seguito: «Accordo di assistenza amministrativa» o semplicemente «Accordo») con gli Stati Uniti. La procedura di consultazione si è conclusa il 13 ottobre 2017.

Le economie della Svizzera e degli Stati Uniti d'America (Stati Uniti) sono fortemente interdipendenti. Nel 2016 la Svizzera ha esportato merci del valore di 36,8 miliardi di dollari negli Stati Uniti, da dove ne ha importate per 22,6 miliardi. Nell'insieme, la Svizzera si colloca al 12° posto nella classifica dei partner economici più stretti degli Stati Uniti, sebbene la sua quota sul commercio totale con questo Paese rappresenti l'1,6 per cento appena. Gli Stati Uniti sono il terzo principale Paese importatore e il secondo principale Paese esportatore per la Svizzera. Tra i due Stati non esiste un accordo di libero scambio.

Dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti e gli altri attentati commessi all'interno e all'esterno dell'Europa, le autorità doganali attribuiscono la massima priorità alla sicurezza nella catena di fornitura in tutto il mondo, fondandosi sul SAFE («Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade»), il quadro di norme emanate dall'Organizzazione mondiale delle dogane per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale. Queste condizioni quadro prevedono una predichiarazione per l'importazione e l'esportazione di merci sulla base della quale vengono effettuati un'analisi dei rischi ed eventuali controlli di sicurezza. Inoltre, all'interno dell'Unione europea (UE) e anche in Svizzera è stata creata la qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO). Con la modifica del 18 giugno 2010, alla legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (LD) è stato aggiunto l'articolo 42a sugli operatori economici autorizzati². La qualifica di operatore economico autorizzato è rilasciata alle persone che sono ritenute affidabili in materia di sicurezza nella catena internazionale di fornitura. All'AEO sono concesse agevolazioni nella predichiarazione e nei controlli delle merci rilevanti ai fini della sicurezza. In base a un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza, gli AEO beneficiano di agevolazioni non solo nel proprio Paese, ma anche in quello della parte contraente. Ai fini della sicurezza della catena di fornitura, nel 2001 gli Stati Uniti hanno introdotto il programma «Customs-Trade Partnership Against Terrorism» (C-TPAT; partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo).

Nel 2002 l'Amministrazione americana delle dogane, l'attuale «U.S. Customs and Border Protection» (CBP), ha proposto all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) di stipulare un accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale. Il 16 febbraio 2005 il Consiglio federale ha approvato il rispettivo mandato negoziale.

Tra il 2005 e il mese di marzo del 2016 si sono svolti diversi cicli di negoziati.

¹ RS 631.0

² In vigore dal 1° aprile 2011 (RU 2011 981).



Nei mesi di settembre e ottobre del 2013 l'AFD ha svolto una consultazione presso 29 associazioni economiche e 30 imprese selezionate, che possedevano già o erano interessate a ottenere la qualifica di AEO, chiedendo loro quanta importanza attribuissero a un accordo di assistenza amministrativa, quanto fosse rilevante il riconoscimento reciproco della qualifica di AEO e del C-TPAT, se fossero favorevoli alla conclusione di un accordo di assistenza amministrativa da parte della Confederazione e se avrebbero acconsentito a rinunciare al riconoscimento reciproco della qualifica di AEO e del C-TPAT qualora la Confederazione avesse desistito dal concludere un accordo di assistenza amministrativa. I risultati di quella consultazione possono essere così sintetizzati: l'Accordo di assistenza amministrativa nella versione di allora è stato chiaramente respinto. Il riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza non sembra rivestire un interesse prioritario per l'economia. Per il resto, i risultati della consultazione non si sono dimostrati molto significativi.

Il 24 giugno 2014 il Consiglio federale ha deciso che i negoziati con gli Stati Uniti in materia di assistenza amministrativa in ambito doganale dovessero proseguire sulla scorta dell'esistente mandato negoziale.

1.2 Contenuto dell'Accordo

L'Accordo si basa fundamentalmente sugli accordi di assistenza amministrativa stipulati tra la Svizzera e l'Unione europea³ e tra l'Unione europea e gli Stati Uniti⁴. Durante i negoziati gli interlocutori americani si sono parzialmente appellati al modello di accordo sull'assistenza amministrativa degli Stati Uniti, la parte svizzera si è riferita invece all'Accordo [dell'OMC] del 27 novembre 2014⁵ sull'agevolazione degli scambi.

L'Accordo di assistenza amministrativa comprende 16 articoli e disciplina i seguenti ambiti:

- definizioni
- campo d'applicazione
- assistenza amministrativa generale
- assistenza amministrativa particolare
- presenza di collaboratori
- atti e documenti
- testimoni e periti
- forma e contenuto della domanda di assistenza amministrativa
- disbrigo di domande di assistenza amministrativa
- riservatezza e impiego delle informazioni
- deroghe all'obbligo di fornire assistenza amministrativa
- costi dell'assistenza amministrativa
- ripartizione di valori patrimoniali
- attuazione
- campo d'applicazione territoriale

³ Accordo del 9 giugno 1997 in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che aggiunge all'Accordo del 22 luglio 1972 fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (RS **0.632.401.02**).

⁴ Accordo del 28 maggio 1997 di cooperazione e reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 222 del 12.8.1997, pagg. 17–24).

⁵ L'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'agevolazione degli scambi (RS **0.632.20**, allegato 1A.15) è entrato in vigore il 22 febbraio 2017.



- entrata in vigore e denuncia

1.3 Valutazione

In occasione dell'ultimo ciclo di negoziati, che risale al mese di marzo del 2016, sono stati conseguiti importanti progressi nei seguenti ambiti: esclusione di provvedimenti coercitivi o assistenza amministrativa particolare (art. 4), presenza di collaboratori (art. 5), riservatezza e impiego delle informazioni (art. 10), deroghe all'obbligo di fornire assistenza amministrativa (art. 11).

Il DFF è del parere che la conclusione dell'Accordo di assistenza amministrativa sia nell'interesse dell'economia svizzera, per giungere eventualmente a concludere un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. La posizione assunta dal Consiglio federale nel 2014 non è cambiata.

1.4 Domande poste nell'ambito della procedura di consultazione

Nel quadro della procedura di consultazione i partecipanti sono stati invitati in particolare a esprimersi sui seguenti punti:

1. Siete d'accordo con la conclusione di un accordo di assistenza amministrativa?
2. Quanto è importante per Voi un eventuale accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (ovvero un accordo relativo alla qualifica di operatore economico autorizzato, «Authorised Economic Operator» AEO)?
3. Siete d'accordo con il presente testo dell'Accordo, affinché eventualmente possa essere negoziato un accordo relativo alla qualifica di AEO?
4. A causa di quali disposizioni dell'Accordo sareste disposti a rinunciare all'Accordo in questione e alla possibilità di negoziare un accordo relativo alla qualifica di AEO? Ovvero, quali sono i criteri assolutamente non accettabili?



2 Risultati della procedura di consultazione

2.1 Breve sintesi

All'avamprogetto sono favorevoli, o non hanno osservazioni da formulare, 13 Cantoni nonché due partiti e organizzazioni. Sette Cantoni e 15 partiti, organizzazioni e imprese si oppongono alla conclusione di un accordo di assistenza amministrativa in questa forma e chiedono di apportarvi modifiche, segnatamente negli ambiti nei quali l'ultimo ciclo di negoziati ha consentito di raggiungere compromessi. Ciò riguarda, in particolare, l'esclusione di provvedimenti coercitivi (art. 4), la presenza di funzionari esteri (art. 5), la trasmissione di documenti originali (art. 6), la riservatezza e l'impiego delle informazioni ossia l'osservanza della protezione dei dati (art. 10), la deroga all'obbligo di fornire assistenza amministrativa, soprattutto in rapporto con la salvaguardia del segreto industriale, commerciale o professionale (art. 11) e i costi dell'assistenza amministrativa (art. 12). Un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza è considerato di scarsa utilità. L'Accordo di assistenza amministrativa dovrebbe essere combinato con un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza ed eventualmente con un accordo di libero scambio.

2.2 Sintesi

2.2.1 Rinuncia a esprimere un parere

Cinque Cantoni (Uri, Basilea Città, Appenzello esterno, San Gallo e Argovia) hanno rinunciato a presentare un parere materiale.

Le seguenti organizzazioni, che erano state invitate a partecipare alla procedura di consultazione, hanno rinunciato a presentare un parere materiale: Unione svizzera degli imprenditori, Unione delle città svizzere, Travail.Suisse e Associazione dei Comuni Svizzeri.

2.2.2 Consenso

Tredici Cantoni (Zurigo, Berna, Lucerna, Svitto, Obvaldo, Friburgo, Basilea Campagna, Sciaffusa, Grigioni, Turgovia, Ticino, Neuchâtel e Ginevra) sono favorevoli all'avamprogetto oppure non hanno osservazioni da formulare; tuttavia ZH rende noto che le imprese zurigheesi sono contrarie all'Accordo.

Il Partito socialista svizzero e l'Unione sindacale svizzera esprimono parere favorevole.

SH: il Cantone acconsente all'Accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti, in quanto è utile agli interessi economici, fiscali e di politica commerciale della Svizzera. Nel prossimo ciclo di negoziati dovrà essere attribuita la massima considerazione possibile alle preoccupazioni concernenti il diritto sulla protezione dei dati.

NE: il Cantone coglie l'occasione per sottolineare l'importanza delle relazioni economiche tra la Svizzera e gli Stati Uniti per la Svizzera e la sua economia, ma anche per il Cantone stesso. Insiste sulla rilevanza di questo mercato per la Svizzera come anche per il Cantone di Neuchâtel che nel 2016 ha contribuito alle esportazioni industriali verso gli Stati Uniti con quasi due miliardi di franchi sui 31 totali. In termini di valore, questo mercato rappresenta un quarto delle esportazioni internazionali effettuate dal Cantone. Di conseguenza, secondo NE, occorre proseguire i negoziati in vista del riconoscimento del sistema di sicurezza creato dal-



la Svizzera per quanto riguarda il trasporto aereo delle merci. A lungo termine, gli AEO svizzeri devono essere parificati agli AEO europei, che oggi beneficiano di una situazione privilegiata e, soprattutto, occupano parti di mercato del settore logistico a discapito delle imprese elvetiche.

GE: il Consiglio di Stato ritiene un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (qualifica di AEO) di carattere prioritario e molto importante per l'economia svizzera, e sostiene pertanto senza riserva l'Accordo di assistenza amministrativa.

2.2.3 Critiche

Sette Cantoni (Nidvaldo, Zugo, Soletta, Appenzello interno, Vaud, Vallese e Giura) sono perplessi o critici nei confronti dell'avamprogetto nel suo insieme o lo respingono.

Tre partiti (PLR.I Liberali Radicali, Unione democratica di centro e Partito popolare democratico svizzero) nonché le dodici organizzazioni e imprese seguenti si oppongono all'Accordo nella sua forma attuale: Swiss Textiles, scienceindustries, Swissmem, Fédération des Entreprises Romandes, Centre Patronal, Fédération de l'industrie horlogère suisse, Unione svizzera delle arti e mestieri, economiesuisse, Federazione svizzera degli avvocati, Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, Solothurner Handelskammer e Roche. L'Accordo di assistenza amministrativa non è nell'interesse della Svizzera. Il suo contenuto si spinge troppo lontano in diversi ambiti (assenza dell'esclusione di provvedimenti coercitivi e della protezione del segreto industriale, commerciale e professionale, presenza di collaboratori, trasmissione di documenti originali, disbrigo di richieste di assistenza amministrativa, riservatezza e impiego delle informazioni, deroghe all'obbligo di assistenza amministrativa). Un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza è considerato di scarsa utilità e la possibilità di stipularlo successivamente non giustifica una preliminare conclusione dell'Accordo di assistenza amministrativa. Se fosse proprio necessario concluderlo, esso dovrebbe essere vincolato alla conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza ed eventualmente di un accordo di libero scambio.

NW: il Cantone è sostanzialmente favorevole alle agevolazioni nel commercio internazionale, ma ritiene che nel previsto Accordo di assistenza amministrativa gli svantaggi siano di gran lunga preponderanti rispetto ai vantaggi. Con questo Accordo la Svizzera è chiamata a dare relativamente molto, ma riceverebbe ben poco in cambio. Il Cantone NW intravede problemi soprattutto nel pericolo che gli Stati Uniti conducano indagini, nella possibilità della presenza di esponenti delle autorità americane alle indagini condotte in Svizzera e, in particolare, nella carente protezione del segreto industriale, commerciale e professionale. Nel complesso è dunque del parere che i presumibili svantaggi derivanti dalla conclusione dell'Accordo prevarrebbero rispetto ai vantaggi sperati. È pertanto contrario all'Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti e si allinea con la posizione delle associazioni economiche svizzere, che già nel 2013 avevano espresso un parere critico in materia in occasione di una prima procedura di consultazione (cfr. in proposito soprattutto il parere della Zürcher Handelskammer del 17 agosto 2017 [alla Direzione del Dipartimento della giustizia e dell'interno del Cantone di Zurigo], come pure la posizione di altri Cantoni [tra cui Soletta]). Rispetto alla prima consultazione non emergono sostanziali miglioramenti; in particolare, continua a non essere garantita la riservatezza dei dati. Secondo il Cantone NW, l'Accordo dell'OMC del 27 novembre 2014⁶ sull'agevolazione degli scambi risponde già sufficientemen-

⁶ RS 0.632.20; allegato 1A.15



te all'interesse di una reciproca assistenza amministrativa in materia doganale. Un ulteriore accordo di assistenza amministrativa è unicamente nell'interesse degli Stati Uniti, mentre la Svizzera non ha mai espressamente cercato di raggiungerlo.

ZG: è comprensibile che, nell'intento di prevenire attacchi terroristici, per gli Stati Uniti un accordo sulla reciproca assistenza amministrativa anche in materia doganale rivesta una notevole importanza. Parimenti la Svizzera, in considerazione dei suoi stretti rapporti economici e del volume elevato di scambi commerciali bilaterali con gli Stati Uniti, ha interesse a collaborare con l'autorità doganale e di protezione dei confini degli Stati Uniti («U.S. Customs and Border Protection», CBP) e con l'autorità di immigrazione e delle dogane degli Stati Uniti («Immigration and Customs Enforcement», ICE) al fine di prevenire e scoprire infrazioni doganali nonché indagare in merito. Per contro, l'industria e l'economia non possono trarre alcun beneficio da un accordo di assistenza amministrativa. I timori che, in caso di approvazione del presente Accordo, il dispendio amministrativo, temporale e persino finanziario aumenterà per l'economia svizzera non sono ingiustificati e devono essere assolutamente considerati, tanto più che secondo il numero 1.3 del rapporto esplicativo il presente testo dell'Accordo non è ancora la versione definitiva siglata o firmata. Va inoltre rivolta particolare attenzione alla protezione dei dati: ogni forma di violazione del segreto industriale, commerciale e professionale deve essere verificata criticamente in termini di proporzionalità e necessità per arginare eventuali richieste indiscriminate di informazioni (cosiddette «fishing expedition») da parte degli Stati Uniti. Lo strumento chiarificatore dello scambio di lettere complementare, menzionato al numero 1.5 del rapporto esplicativo sotto «Deroghe all'obbligo di fornire assistenza amministrativa (art. 11)», non è sufficientemente forte per esigere l'attuazione giuridica.

Al: il Cantone prende atto che l'attuazione dell'Accordo di assistenza amministrativa non ha ripercussioni dirette sui Cantoni, tuttavia si oppone al testo posto in consultazione. Il problema riguarda in particolare la presenza di ispettori statunitensi alle indagini da svolgere e la possibilità loro accordata di consultare gli atti (art. 5). Ciò è escluso nell'ambito delle imposte dirette (cfr. art. 8 cpv. 4 della legge sull'assistenza amministrativa fiscale⁷), pertanto non c'è alcun motivo di derogarvi a favore degli Stati Uniti. Inoltre, la riservatezza e l'impiego delle informazioni non sono ritenuti sufficientemente protetti. L'articolo 10 paragrafo 5 dell'avamprogetto prevede la possibilità di inoltrare ad autorità governative informazioni in relazione con il terrorismo o la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti si sono altresì rifiutati di approvare una clausola dell'Accordo che vietasse di fornire assistenza amministrativa sulla scorta di dati rubati. Il riferimento del Consiglio federale al principio riportato nel preambolo, secondo il quale l'Accordo deve essere applicato rispettando il principio della buona fede, non costituisce una base sufficiente per respingere una richiesta di assistenza amministrativa. Infine, l'Accordo di assistenza amministrativa deve essere concluso soltanto perché in prospettiva dell'avvio di negoziati concernenti un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. Prima di tutto non è sicuro che gli Stati Uniti si attiveranno a favore di tale accordo, in secondo luogo i suoi possibili vantaggi non appaiono in grado di controbilanciare gli svantaggi dell'Accordo di assistenza amministrativa. La consultazione condotta nell'autunno del 2013 presso le associazioni economiche e una cerchia selezionata di imprese rivela che l'economia svizzera non ha alcun interesse al riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza.

⁷ RS 651.1



VD: i negoziati concernenti l'Accordo posto in consultazione sono stati condotti in particolare in vista della possibilità di concludere, sempre con gli Stati Uniti, l'accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza, al fine di ottenere un riconoscimento reciproco della qualifica di AEO. Tuttavia, l'utilità di tale qualifica va relativizzata: il settore economico vodese non è interessato, o soltanto in misura esigua, all'ottenimento di tale riconoscimento. D'altronde, nel Canton VD, e in generale in Svizzera, sono poche le imprese che beneficiano della qualifica di AEO per quanto riguarda le relazioni commerciali con i Paesi dell'UE. Da questo punto di vista non sembra quindi necessaria la conclusione di un accordo di assistenza amministrativa. Inoltre, l'Accordo non sembra rispondere a un bisogno delle autorità, in particolare per il fatto che i negoziati sono stati condotti su richiesta degli Stati Uniti. Per i motivi suesposti, il Consiglio di Stato vodese non è interessato a sostenere la conclusione dell'Accordo.

VS: l'importanza delle relazioni economiche tra la Svizzera e gli Stati Uniti, come gli standard di sicurezza legati alla qualifica di AEO, consentono al Canton VS di accettare il principio di un accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti. La credibilità legata alla qualifica di AEO permetterà, in effetti, di beneficiare di agevolazioni nel quadro delle predichiarazioni e dei controlli delle merci rilevanti ai fini della sicurezza. Considerando le difficoltà riscontrate con gli Stati Uniti in materia di scambio di informazioni bancarie e delle differenze di sensibilità e di potere di negoziazione che emergono dal rapporto esplicativo (violazione del segreto d'affari, furto di dati, presenza di collaboratori, riservatezza dei dati), il Cantone insiste tuttavia su un'applicazione rigida, in particolare da parte dell'amministrazione doganale, delle linee direttrici negoziate per quanto riguarda questi quattro punti chiave. Ciò vale anche in caso di contrasti, la cui soluzione viene ricercata per via diplomatica. Per quanto concerne la quarta domanda, la violazione di tali punti, che si riferiscono al rispetto del diritto svizzero e al principio della buona fede menzionati nel rapporto, rappresentano dei criteri assolutamente non accettabili, ovvero dei motivi di revisione dell'Accordo. Il Cantone condivide l'avviso del settore economico, secondo cui attualmente un ulteriore passo verso la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure di sicurezza in ambito doganale non rappresenta una priorità.

JU: l'Accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti prevede un rafforzamento della collaborazione bilaterale ai fini della prevenzione e della scoperta di infrazioni doganali nonché delle indagini in merito. Questa collaborazione è necessaria nella misura in cui simili infrazioni danneggiano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei due Stati contraenti, per via della loro interdipendenza economica e del livello elevato degli scambi bilaterali di merci. In particolare, gli Stati Uniti vincolano la conclusione di un accordo di assistenza amministrativa all'avvio, senza alcuna garanzia, di eventuali negoziati su un accordo relativo al riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. Un simile accordo semplificherebbe le formalità doganali per le importazioni di merci negli Stati Uniti, il che sarebbe quindi nell'interesse della Svizzera. Dalla consultazione delle associazioni mantello economiche del Cantone del Giura è emerso che attualmente gli scambi commerciali delle imprese giurassiane con gli Stati Uniti non presentano particolari difficoltà e che sono considerati soddisfacenti. Per quanto concerne il tenore dell'Accordo, vari passaggi risultano inoltre molto problematici in materia di protezione dei dati e di garanzia del segreto commerciale, in particolare per le imprese svizzere. Gli inconvenienti inerenti al presente avamprogetto prevalgono dunque ampiamente sugli ipotetici vantaggi di cui le imprese svizzere potrebbero eventualmente beneficiare. Allo stato attuale, JU ritiene che l'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi soddisfi già sufficientemente le esigenze in materia di assistenza amministrativa in ambito doganale.



Il PLR è contrario all'Accordo di assistenza amministrativa in materia doganale con gli Stati Uniti. Per l'economia elvetica i rischi di tale Accordo prevalgono sulle opportunità che potrebbero scaturirne. Già nel 2013 l'AFD aveva svolto una consultazione presso gli esponenti dell'economia per verificare se un accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti riscuotesse un interesse, ciò che è stato decisamente negato. Nonostante le modifiche apportate, nella versione attuale rimangono diversi punti critici presenti già allora. I provvedimenti coercitivi risultanti dall'Accordo di assistenza amministrativa non possono essere esclusi, la riservatezza delle informazioni non può essere garantita e la presenza di autorità straniere concessa dalla Svizzera non è accettabile. D'altro canto, le opportunità per la Svizzera si limitano a possibili, ma incerte, agevolazioni per l'importazione di merci negli Stati Uniti. Fino a quando i rischi dell'Accordo non potranno essere attenuati o i vantaggi per l'economia non saranno dimostrati in modo convincente, la Svizzera non ha interesse a concluderlo.

L'UDC non intravede alcun plusvalore nell'Accordo di assistenza amministrativa, pertanto lo respinge e chiede di rinunciarvi. Dal confronto diretto con il progetto posto in consultazione nel mese di ottobre del 2013, l'Accordo nella versione attuale non contiene miglioramenti sufficienti a giustificare la conclusione. I punti critici citati già nel 2013 dagli esponenti dell'economia svizzera sono rimasti gli stessi anche oggi: un accordo di assistenza amministrativa mette a repentaglio la riservatezza dei dati e pregiudica la salvaguardia dei segreti commerciali. A prescindere dalla mancanza di benefici, per la Svizzera l'Accordo di assistenza amministrativa genera nel complesso uno scarso plusvalore, poiché la reciproca assistenza amministrativa in ambito doganale è già inclusa nell'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi. Secondo l'UDC, l'Accordo posto in consultazione rientra esclusivamente nell'ottica degli Stati Uniti, mentre la Svizzera non si è mai espressamente impegnata per concluderlo.

PPD: gli Stati Uniti sono uno dei principali partner commerciali per la Svizzera, pertanto il buon funzionamento dello scambio di merci è nell'interesse dell'economia svizzera. Il PPD è chiaramente favorevole all'apertura della Svizzera e si impegna già da anni per migliorare il commercio internazionale, non solo con gli Stati Uniti. L'utilità di una semplificazione del commercio deve essere tuttavia sempre soppesata con i rischi che ne derivano per le imprese svizzere. Secondo il PPD, il presente Accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti mette a dura prova questi equilibri.

scienceindustries: allo stato attuale mancano informazioni in merito ai vantaggi concreti e alle semplificazioni ottenibili nell'attuale disbrigo delle pratiche doganali. In queste circostanze l'associazione è contraria alla conclusione dell'Accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti.

La FER è contraria alla conclusione di un simile accordo, dato che i vantaggi di cui beneficerebbe l'economia sarebbero minori rispetto agli eventuali rischi e inconvenienti. L'Accordo prevede un rafforzamento della collaborazione bilaterale ai fini della prevenzione e della scoperta di infrazioni doganali nonché delle indagini in merito. Questa collaborazione è necessaria nella misura in cui simili infrazioni danneggiano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei due Stati contraenti, per via della loro interdipendenza economica e del livello elevato dei loro scambi bilaterali di merci. In particolare, gli Stati Uniti vincolano la conclusione di un accordo di assistenza amministrativa all'avvio, senza alcuna garanzia, di eventuali negoziati su un accordo relativo al riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. Un simile accordo semplificherebbe le formalità doganali per le importazioni di merci negli Stati Uniti, il che sarebbe quindi nell'interesse della Svizzera. Come menzionato nel



rapporto esplicativo, già nell'autunno del 2013 l'AFD aveva indetto una consultazione presso le cerchie economiche interessate. L'Accordo di assistenza amministrativa nella forma di allora era stato chiaramente respinto. Il riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza non era una priorità per l'economia svizzera. I negoziati relativi a un accordo di assistenza amministrativa sono quindi proseguiti su richiesta degli Stati Uniti, principalmente interessati a lottare in maniera efficace contro le infrazioni doganali. Nonostante i vari compromessi fatti nella versione attuale dell'Accordo, i provvedimenti coercitivi non sono stati esclusi in modo esplicito come richiesto dalla Svizzera. Berna non è tantomeno riuscita a fare includere una disposizione che escluda l'assistenza amministrativa in caso di violazione del segreto professionale, d'affari o di fabbricazione. Inoltre, gli Stati Uniti hanno categoricamente rifiutato l'inserimento di una disposizione con un riferimento esplicito al furto di dati o alle «fishing expedition», ovvero alle domande senza indizi concreti. La FER ritiene che l'Accordo presenti evidenti problemi di riservatezza e di impiego delle informazioni (protezione dei dati). L'attuale situazione delle imprese che effettuano esportazioni verso gli Stati Uniti è giudicata soddisfacente; al momento lo status quo è l'opzione migliore. Inoltre, l'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi soddisfa attualmente in modo eccellente le esigenze in materia di assistenza amministrativa in ambito doganale.

Centre Patronal: la presente consultazione si inserisce in una procedura che permette alla Svizzera di concludere un accordo con gli Stati Uniti sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. Questo riconoscimento reciproco dovrebbe permettere alle merci sicure di entrare in una catena di fornitura e di beneficiare di «corridoi preferenziali». Ne deriverebbero i seguenti importanti vantaggi: controlli ridotti in materia di sicurezza, criteri di certificazione comuni (nonché facilità di accesso alle certificazioni in questione), maggiore trasparenza nonché un miglioramento dei flussi delle merci. L'appartenenza a una catena di fornitura riconosciuta e sicura permetterebbe alle imprese che effettuano esportazioni di beneficiare di formalità doganali semplificate, evitando così eventuali ritardi o altri inconvenienti, il che rappresenterebbe un evidente vantaggio per l'economia. Il problema è che gli Stati Uniti vincolano i negoziati di questo riconoscimento reciproco alla conclusione dell'Accordo di assistenza amministrativa, che mira a rafforzare la collaborazione in materia di prevenzione, indagini e scoperta di infrazioni doganali. Non è mai piacevole negoziare in simili condizioni, tanto più che non vi è alcuna garanzia che gli Stati Uniti concluderanno l'accordo sul riconoscimento reciproco dopo l'attuazione dell'assistenza amministrativa. Inoltre, sarebbe forse opportuno aggiungere all'Accordo una «clausola ghigliottina» che lo renderebbe nullo qualora il riconoscimento reciproco non dovesse entrare in vigore. Per contro, si constata che esiste già un accordo di questo tipo tra Svizzera e UE. Inoltre, vista l'attuale tendenza al protezionismo degli Stati Uniti, è lecito dubitare della volontà di concludere degli accordi che favoriscano l'importazione di merci sul territorio americano. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, si percepisce che la principale motivazione per la conclusione di tale Accordo risiede in particolare nella riscossione efficace dei dazi e di altri tributi (art. 3 dell'Accordo). Tuttavia, la Svizzera potrebbe essere fortemente penalizzata dall'eventuale conclusione di un partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) tra gli Stati Uniti e l'UE. In un simile caso, la Svizzera non potrebbe far altro che concludere degli accordi di questo tipo, al fine di poter negoziare, a sua volta, un accordo di libero scambio bilaterale con gli Stati Uniti. D'altronde, il presidente Trump si è già pronunciato contro il TTIP, il che dovrebbe dare al nostro Paese un po' di margine nell'ambito dei negoziati e relegare la conclusione del presente Accordo a un livello di urgenza molto inferiore. Infine il Centre Patronal critica il fatto che il testo in consultazione non è definitivo e che può ancora cambiare senza che ci si possa pronunciare su eventuali nuovi elementi. Risulta quindi difficile firmare in bianco un simile accordo. Dal momento che il testo in consultazione non è ancora definitivo, che l'argomento



non è di assoluta urgenza e che non vi è alcuna garanzia per quanto riguarda la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (ovvero la questione centrale della presente consultazione), il Centre Patronal si dichiara contrario al presente avamprogetto.

Secondo FH (la Federazione dell'industria orologiera svizzera), le attuali agevolazioni che derivano dalla qualifica di AEO non permettono di compensare i rischi per le imprese svizzere nel quadro del presente Accordo. Il segreto professionale, d'affari e di fabbricazione sono elementi essenziali per le imprese svizzere che non sono sufficientemente protette contro il potenziale di abuso delle disposizioni dell'Accordo.

In linea di principio, l'USAM acconsentirebbe alla conclusione di un accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti, tuttavia si oppone al presente avamprogetto poiché è stato concepito in modo squilibrato, contiene poche prestazioni corrispettive da parte degli Stati Uniti e non è combinato con un accordo di libero scambio. Il riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza potrebbe portare a una notevole semplificazione del sistema doganale, considerando che gli Stati Uniti sono il terzo maggiore mercato estero delle PMI svizzere. Ciononostante, numerose ragioni depongono contro il presente avamprogetto:

- un accordo di assistenza amministrativa in materia doganale è concepibile soltanto se combinato con un accordo di libero scambio, con il quale deve formare un unico pacchetto;
- il programma AEO statunitense è dispendioso, di conseguenza solo 120 imprese (in prevalenza multinazionali) vi hanno preso parte. Alle PMI il programma offre ben pochi vantaggi;
- ogni accordo di assistenza amministrativa stipulato dalla Svizzera deve tassativamente garantire la protezione dei dati e la riservatezza dei segreti commerciali nonché assicurare che le informazioni scambiate in rapporto con la procedura siano utilizzate solo in singoli casi e per scopi specifici. Inoltre, non possono essere scambiati dati concernenti i segreti commerciali senza notificarlo agli interessati. L'USAM si oppone altresì ai provvedimenti coercitivi, tra cui perquisizioni domiciliari e pedinamenti;
- l'USAM è contraria ad accordi squilibrati. Tutti i diritti e i doveri che si applicano nei confronti degli Stati Uniti o per essi sulla scorta del negoziato concernente l'Accordo devono valere specularmente (e non in modo equivalente) nei confronti della Svizzera o per essa.

Federazione svizzera degli avvocati: lo scambio di informazioni previsto nell'Accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti dovrebbe essere concordato in un accordo del tipo «Mutual Recognition Agreement» (MRA) in maniera concomitante e non preliminare. Inoltre, la FSA segnala che, secondo il rapporto esplicativo (vedi pag. 7), gli Stati Uniti si sono categoricamente opposti a una disposizione secondo la quale l'autorità che riceve le informazioni deve disporre di un livello di protezione dei dati equivalente a quello dell'autorità che le ha trasmesse, ciò che corrisponde allo standard abituale della legge federale sulla protezione dei dati⁸.

La CCIG è contraria alla conclusione dell'Accordo nella forma posta in consultazione e afferma che la Svizzera non ha richiesto tale accordo e si vede costretta a fare numerose con-

⁸ RS 235.1



cessioni, alcune inaccettabili dal punto di vista dell'economia. Inoltre non è garantito che gli Stati Uniti siano in seguito disposti ad avviare una procedura in vista di un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. Le concessioni fatte dalla Svizzera sembrano quindi rimanere senza controprestazioni. In conclusione, il testo dell'Accordo posto in consultazione sembra molto squilibrato e sfavorevole alla Svizzera e alle sue imprese. La possibilità, molto teorica in questa fase, di concludere un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza non giustifica le concessioni fatte nell'Accordo sull'assistenza amministrativa. In particolare, la CCIG afferma quanto segue:

- l'Accordo non offre sufficienti garanzie in materia di protezione dei dati e del segreto industriale, commerciale o professionale;
- l'utilizzo dei dati e delle informazioni raccolte non è inquadrato a sufficienza;
- l'estensione delle indagini autorizzate e il grado di sospetto preliminare necessario non sono definiti con chiarezza, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza amministrativa particolare;
- l'Accordo sembra attribuire alla parte richiedente, nella fattispecie agli Stati Uniti, un potere di ingerenza e un diritto di esame sproporzionati per quanto riguarda gli affari delle imprese.

SHK: la Solothurner Handelskammer si impegna per una libera economia di mercato nella quale vigano condizioni economiche interessanti. Tra i fattori determinanti che concorrono a creare una situazione di prosperità per la Svizzera e il Cantone Soletta si annovera una politica commerciale liberale. Con le dimensioni relativamente piccole del suo mercato interno, la Svizzera dipende dal buon funzionamento del commercio mondiale. In linea di principio devono essere dunque accolte favorevolmente tutte le misure che tendono a rafforzare il libero scambio. Il riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza convenuto tra gli Stati (qualifica di AEO) vi contribuisce tuttavia solo in scarsa misura, per quanto possa semplificare lo scambio di merci in alcuni casi. Il previsto Accordo di assistenza amministrativa, indicato dagli Stati Uniti come condizione preliminare all'avvio di negoziati concernenti un accordo relativo alla qualifica di AEO, potrebbe indirettamente comportare modeste agevolazioni degli scambi, ma non le garantisce. Nel contempo implica importanti rischi per le imprese svizzere. Questi svantaggi devono essere soppesati con i vantaggi, per il momento soltanto ipotetici, di un accordo in materia di AEO. Le associazioni economiche si sono sempre espresse a sfavore della conclusione di un accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti, l'ultima volta nella consultazione del 2013. Allora le critiche riguardavano i provvedimenti coercitivi, la possibile presenza di funzionari di autorità straniera alle operazioni d'inchiesta in Svizzera, le possibili richieste di informazioni indiscriminate, la minaccia di violazione del segreto industriale, commerciale o professionale e l'assistenza amministrativa sulla scorta di dati procurati illegalmente. Di fronte a tutti questi svantaggi, il progetto allora in consultazione non offriva praticamente alcun beneficio all'economia svizzera. Nell'attuale avamprogetto posto in consultazione occorre dunque valutare in particolare se contenga sostanziali miglioramenti rispetto ai punti allora criticati. La conclusione cui giunge la SHK è che nell'attuale testo dell'Accordo non si riconoscono sufficienti miglioramenti. Nonostante i progressi compiuti dai negoziati dai tempi dell'ultima consultazione, i punti oggetto delle principali critiche rimangono gli stessi. Dal momento che gli Stati Uniti presuppongono un accordo di assistenza amministrativa per negoziare un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza, occorre valutare anche i benefici di tale accordo relativo alla qualifica di AEO per l'economia di Soletta. Il DFF ha proseguito i negoziati per l'Accordo di assistenza amministrativa presupponendo che un accordo relativo alla qualifica di AEO con gli Stati Uniti fosse auspicabile per l'economia svizzera, ma questa ipotesi non trova suffi-



ciente conferma. A prescindere dall'assenza di vantaggi per l'economia, l'Accordo di assistenza amministrativa è di scarsa rilevanza per la Svizzera nel suo insieme. L'interesse per una reciproca assistenza amministrativa in materia doganale dal punto di vista della Svizzera è già sufficientemente contemplato dall'esistente Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi. Un ulteriore accordo bilaterale è unicamente nell'interesse degli Stati Uniti, mentre la Svizzera non ha mai espressamente cercato di raggiungerlo. Il fatto che persino per l'AFD l'utilità dell'Accordo sia troppo poco evidente è dimostrato dalla carente chiarezza con cui il rapporto esplicativo sull'avamprogetto posto in consultazione menziona i possibili vantaggi per le autorità doganali elvetiche. Si afferma soltanto che l'AFD sarebbe «senz'altro interessata» a collaborare con le autorità americane. Manca invece del tutto la prova della necessità di tale Accordo. Dal momento che gli svantaggi dell'Accordo di assistenza amministrativa sono chiaramente predominanti rispetto ai vantaggi di un prospettato accordo relativo alla qualifica di AEO, che attualmente non rappresenta un'esigenza per l'economia svizzera, allo stato attuale non è opportuno proseguire i negoziati. La SHK si oppone dunque alla firma dell'Accordo.

Per ragioni di trasparenza e di completezza la SHK aggiunge inoltre che, su mandato dell'AFD, essa emette autenticazioni per l'origine non preferenziale. Eventuali modifiche del diritto doganale possono dunque avere ripercussioni pure sulla SHK come fornitrice di prestazioni di servizi, ma l'Accordo in discussione non interesserebbe questo tipo di attività. L'Accordo di assistenza amministrativa riguarda l'intera catena dei trasporti delle esportazioni di merci, ma non i servizi che emettono i documenti doganali, di conseguenza non avrebbe alcuna influenza sul tipo o sulla portata delle prestazioni di servizi che la Solothurner Handelskammer è tenuta a fornire. Anche i suoi servizi di autenticazione sono poco toccati da un possibile accordo relativo alla qualifica di AEO.

Secondo la Roche, l'Accordo di assistenza amministrativa in materia doganale con gli Stati Uniti non dovrebbe andare al di là dell'Accordo del 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, in particolare le autorità doganali americane non dovrebbero avere poteri più ampi di quelli delle autorità europee, anche in considerazione del fatto che altri Paesi potrebbero rivolgersi alla Direzione generale delle dogane con la stessa richiesta.

2.3 Risposte alle domande sottoposte nella procedura di consultazione

Osservazione: non tutti gli interpellati hanno risposto alle domande seguenti.

2.3.1 Siete d'accordo con la conclusione di un accordo di assistenza amministrativa?

I Cantoni ZH, LU, ZG, TG e NE nonché il PS e l'USS sono fondamentalmente d'accordo, talvolta a determinate condizioni, con la conclusione di un accordo di assistenza amministrativa. L'avamprogetto nella forma posta in consultazione e al momento attuale è respinto dal Cantone SO, dal PPD e dalle seguenti organizzazioni: scienceindustries, Swissmem, FER, FH, USAM, economiesuisse e CCIG.

ZH: il Cantone giudica evidente che sono le autorità, e non le cerchie economiche, a nutrire interesse per l'accordo, sebbene sia nella sostanza favorevole, poiché senza di esso non può essere stipulato un accordo sul riconoscimento reciproco di misure doganali di sicurezza. La Svizzera ha stipulato un accordo di assistenza amministrativa anche con la CEE o l'UE e alla delegazione svizzera è riconosciuto il merito di essere riuscita a ben tutelare gli in-



teressi della Svizzera. Le imprese sono restie all'Accordo. Dal punto di vista della Svizzera e, in particolare, dell'economia svizzera e zurighese, l'accordo di assistenza amministrativa non offre benefici, mentre i rischi e gli svantaggi sono eccessivi. Nel presente testo dell'Accordo di assistenza amministrativa non si riconoscono sufficienti miglioramenti. Gli oggetti delle principali critiche rimangono in essere.

ZG: il Cantone è favorevole a un accordo di assistenza amministrativa solo a condizione che entri in vigore anche un accordo volto a semplificare i trattamenti doganali dell'importazione di merci, in altri termini deve essere istituito un nesso vincolante tra i due accordi.

SO: le economie degli Stati Uniti e della Svizzera sono fortemente interdipendenti e la bilancia commerciale della Svizzera registra un'eccedenza nei confronti degli Stati Uniti. Per il settore delle esportazioni svizzero l'abbattimento di ostacoli amministrativi e tecnici al commercio come pure la garanzia della certezza del diritto rivestono una notevole importanza. L'economia solettese è contrassegnata da una quota elevata di imprese orientate all'esportazione, pertanto il Cantone SO condivide nella sostanza gli sforzi volti ad agevolare il commercio internazionale di merci. È tuttavia del parere che la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (AEO) non riesca a controbilanciare gli svantaggi di un accordo di assistenza amministrativa in materia doganale con gli Stati Uniti.

PS:

1. L'efficienza a livello di prevenzione e scoperta di infrazioni doganali nonché di indagini in merito è nell'interesse intrinseco di tutti. Non è tollerabile che gli onesti siano penalizzati rispetto ai criminali e ai furbi, che tentano di sottrarsi ai loro obblighi doganali ricorrendo a ogni sorta di trucco. Chi evade i dazi ruba al popolo.
2. Uno Stato che non punisce in maniera efficace le infrazioni doganali incorre in rischi di reputazione. In questo ambito la Svizzera è sotto esame. Quando si parla di «fondi neri», tutto il mondo continua a pensare alla Svizzera. Una strategia di emersione del denaro non dichiarato intesa in senso globale esige il ricorso a strumenti diversificati che consentano di contrastare efficacemente l'elusione di disposizioni doganali.
3. La garanzia a livello mondiale della sicurezza nella catena di fornitura internazionale risponde agli interessi in materia di sicurezza della Svizzera. L'aumento esponenziale della movimentazione delle merci come conseguenza della globalizzazione e il forte allungamento delle catene produttive devono essere affrontati con uno strumentario adeguatamente strutturato che includa l'osservanza degli obblighi internazionali nei settori della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, della lotta al commercio illegale di armi, ai flussi finanziari disonesti e illeciti («illicit financial flows») e al terrorismo. La Svizzera non può sottrarsi a questi sforzi: nel suo ruolo di 19^a potenza economica presente in tutto il mondo e fortemente interdipendente, deve assumersi un'importante responsabilità sulla scena internazionale anche nell'ambito della politica di sicurezza.
4. Da ormai vent'anni la Svizzera ha stipulato anche con l'UE un analogo accordo⁹ di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che ha dato buoni risultati. Nella

⁹ RS 0.632.401.02



sostanza, l'Accordo con gli Stati Uniti si fonda sull'Accordo che la Svizzera ha convenuto con l'UE. Considerando la forte interdipendenza tra le economie della Svizzera e degli Stati Uniti, è importante colmare le lacune esistenti nella lotta alle infrazioni doganali e nelle disposizioni di sicurezza.

5. Già nel 1997 l'UE ha stipulato con gli Stati Uniti un accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, estendendone la portata a più riprese, nel 2004, nel 2011 e nel 2012. Un divario duraturo nel livello di disciplinamento tra la Svizzera e l'UE non è nell'interesse del nostro Paese. Infatti, è troppo grande il rischio che persone e imprese provenienti dall'UE, intenzionate a eludere le disposizioni doganali negli scambi con gli Stati Uniti, tentino di svolgere i loro affari loschi attraverso la Svizzera. Questo rischio può essere arginato mediante un accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti che sia equivalente a quello stipulato tra questo Paese e l'UE.
6. La realizzazione di un accordo di assistenza amministrativa comporterebbe notevoli facilitazioni burocratiche per gli attori economici. Grazie al riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza, il regime doganale risulterà significativamente semplificato, anche in virtù della possibilità che gli attori economici possano acquisire la qualifica di AEO.

Swiss Textiles è sostanzialmente favorevole alla conclusione di un accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli Stati Uniti per porre le basi di un ipotizzabile accordo in materia di sicurezza e, eventualmente, di un accordo di libero scambio. Tuttavia consiglia di attendere, poiché ritiene che i tempi siano poco propizi per due ragioni:

1. Attualmente la politica del commercio con l'estero degli Stati Uniti dà adito a notevoli incertezze, infatti è imprevedibile e propende per il protezionismo. Le importazioni sono guardate negativamente e contrastate ricorrendo a diverse misure, tra cui la «border adjustment tax». Un accordo di assistenza amministrativa con la Svizzera potrebbe essere abusato dal Governo statunitense per attuare i suoi propositi protezionistici.
2. La conclusione di un accordo di assistenza amministrativa risponde a un auspicio degli Stati Uniti, mentre la Svizzera non ottiene neppure la garanzia di un eventuale accordo sul riconoscimento reciproco di misure doganali di sicurezza e, quindi, sul riconoscimento della qualifica di AEO. Tuttavia, anche se gli Stati Uniti assicurassero un accordo di questo tipo, i benefici che le PMI svizzere potrebbero trarne sarebbero limitati. Allo stato attuale, dal 29 maggio 2017 sono state certificate con la qualifica di AEO appena 100 imprese, in particolare società di spedizione e grandi gruppi.

scienceindustries: le riserve riguardano segnatamente gli articoli 5 (presenza di funzionari delle autorità americane), 6 (documenti originali) e 11 (salvaguardia del segreto industriale, commerciale o professionale). Le imprese svizzere sono tenute per legge a conservare i documenti originali per un determinato periodo. Se essi dovessero essere consegnati all'altra parte, le imprese non possono più osservare questo obbligo qualora i documenti originali non fossero più restituiti. Ne consegue un'incertezza del diritto. scienceindustries non condivide l'opinione dell'AFD secondo cui l'articolo 10 paragrafo 8 contribuisce in misura notevole a migliorare la protezione dei dati, poiché la distruzione da parte dell'amministrazione richiedente non può essere controllata. Non è così garantita la protezione delle informazioni commerciali confidenziali (ad es. fornitori, prezzi delle materie prime, ricette e metodi di fabbrica-



zione). La salvaguardia del segreto industriale, commerciale o professionale non è debitamente considerata nel presente avamprogetto.

Swissmem: l'avamprogetto di Accordo posto in consultazione va oltre gli accordi di assistenza amministrativa in essere e implica il rischio che la riservatezza dei documenti non sia più tutelata. Da parte sua la Svizzera non ottiene alcuna garanzia del riconoscimento reciproco delle misure doganali in materia di sicurezza. Infine, la relazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti non riceve ulteriori impulsi (ad es. possibilità di avviare negoziati in merito a un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti).

FH: già nel 2013 la FH ha partecipato a una prima consultazione relativa all'assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti e al riconoscimento reciproco della qualifica di AEO. All'epoca la FH aveva espresso delle riserve nei confronti del progetto, dato che i seguenti principi non potevano, a suo avviso, essere garantiti:

- esclusione di provvedimenti coercitivi;
- esclusione di misure di assistenza in caso di violazione di un segreto professionale o d'affari protetto dal diritto svizzero;
- esclusione della presenza di ispettori americani su territorio svizzero e in particolare in seno alle imprese svizzere;
- esclusione delle «fishing expedition», ovvero delle domande senza indizi concreti;
- esclusione dell'assistenza basata sulle informazioni o sui dati acquisiti in maniera illecita secondo il diritto svizzero.

La FH riconosce che il nuovo accordo presenta dei miglioramenti per quanto riguarda la garanzia dei suddetti principi. Tuttavia ritiene che l'avamprogetto presenti comunque un notevole potenziale di abuso per quanto concerne le possibilità di cooperazione offerte al fine di ottenere delle informazioni sugli affari che rientrano nell'ambito del segreto professionale. Ciò riguarda soprattutto gli articoli 5 (presenza di collaboratori) e 10 (riservatezza e impiego delle informazioni). Visto che la Svizzera e gli Stati Uniti hanno una percezione molto diversa della protezione dei dati e della sfera privata, la FH pensa che tali disposizioni, talvolta formulate in maniera poco precisa, possano essere impiegate per ottenere delle informazioni sensibili sulle imprese svizzere che, a loro volta, sarebbero costrette a cooperare contro la loro volontà con le autorità statunitensi. A tal riguardo, non è stato purtroppo possibile negoziare una clausola che escluda esplicitamente ogni tipo di assistenza amministrativa in caso di violazione del segreto professionale, d'affari o di fabbricazione.

economiesuisse: già nel 2013 l'economia svizzera aveva assunto una posizione critica in merito a un progetto di accordo di assistenza amministrativa in materia doganale tra la Svizzera e gli Stati Uniti, ma nel testo attuale dell'Accordo le riserve allora formulate non sono state tenute in considerazione, fatta eccezione per alcune modifiche. In particolare, secondo le cerchie economiche l'Accordo continua a mettere a repentaglio la riservatezza dei dati nonché la salvaguardia del segreto industriale, commerciale o professionale. Ciò riguarda specialmente l'articolo 5 concernente la presenza alle indagini di collaboratori dell'amministrazione richiedente e l'articolo 10 in merito alla riservatezza e all'impiego delle informazioni.

SHK: è contraria alle condizioni attualmente stabilite dall'Accordo. Gli svantaggi di un accordo di assistenza amministrativa non sono annullati dai vantaggi del riconoscimento della



qualifica di AEO per la Svizzera e, in particolare, per l'economia svizzera e solettese. I rischi e gli svantaggi sarebbero eccessivi.

2.3.2 Quanto è importante per Voi un eventuale accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza (ovvero un accordo relativo alla qualifica di operatore economico autorizzato, «Authorised Economic Operator» AEO)?

Allo stato attuale, i partecipanti alla consultazione non ritengono molto importante un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza, dal quale dovrebbero scaturire benefici già nell'ambito dei controlli. Se fosse proprio necessario concludere un accordo di assistenza amministrativa, esso dovrebbe essere tassativamente combinato con un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza e, eventualmente, con un accordo di libero scambio.

ZH: un accordo relativo alla qualifica di AEO con gli Stati Uniti consentirebbe di creare la qualifica di AEO così come è avvenuto nel rapporto con l'UE. Ciò potrebbe agevolare notevolmente il disbrigo delle pratiche doganali. Tuttavia, il Cantone è del parere che un simile accordo in materia di sicurezza con gli Stati Uniti non sia da concludere a qualunque prezzo. Alla fine di maggio del 2017, in tutta la Svizzera 101 imprese erano state certificate con la qualifica di AEO, 13 di esse con sede a Zurigo. A un operatore AEO sono concesse agevolazioni nell'ambito dei controlli di sicurezza, ma non per i consueti controlli doganali. Secondo le imprese zurighesi che hanno ottenuto una certificazione AEO, sino a oggi l'utilità di questa qualifica è rimasta molto limitata. Dalle imprese in questione la certificazione non viene attualmente considerata un'agevolazione significativa negli scambi internazionali di merci. Nel complesso, la qualifica di AEO è dunque poco interessante per le imprese. Viene poi criticato il fatto che la procedura di certificazione sia macchinosa e dispendiosa e che i dati sensibili dell'impresa debbano essere divulgati. Le imprese interpellate non credono che i loro rapporti commerciali con gli Stati Uniti subiscano limitazioni senza un accordo relativo alla qualifica di AEO, di cui non si intravede quindi la necessità. Inoltre, si teme che gli Stati Uniti, con il pretesto della lotta al terrorismo, saranno ben poco disposti a rinunciare a svolgere controlli di sicurezza sulle merci in entrata anche con un accordo in vigore relativo alla qualifica di AEO. Per l'economia zurighese un simile accordo non implica benefici in grado di controbilanciare gli svantaggi che deriverebbero per le imprese da un accordo in materia di assistenza amministrativa.

LU: l'accordo è opportuno e facilita le esportazioni negli Stati Uniti ai produttori svizzeri. Inoltre, senza un accordo in vigore, è ipotizzabile che gli aggravati dazi aumentino per i prodotti provenienti dalla Svizzera.

ZG: l'importanza di un accordo sul riconoscimento reciproco di misure doganali di sicurezza è direttamente proporzionale alla conseguente semplificazione del regime doganale. Deve essere pertanto formulato un nesso vincolante tra tale accordo e l'Accordo di assistenza amministrativa.

TG: un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza consentirebbe di agevolare il regime doganale nell'importazione di merci negli Stati Uniti, quindi rivestirebbe interesse per la Svizzera. Sarebbe pertanto auspicabile che tale accordo potesse essere stipulato sulla scorta dell'Accordo di assistenza amministrativa.



NE: per l'economia svizzera e per il suo sviluppo è importante proseguire i negoziati in merito a un accordo sul riconoscimento del modello svizzero relativo alla qualifica di AEO. Si tratta di una condizione quadro importante soprattutto per le imprese statunitensi ubicate in Svizzera affinché possano operare direttamente con le società madre ricorrendo agli speditori autorizzati svizzeri.

PS: negli scambi con l'UE la qualifica di AEO dà buoni risultati da vent'anni e l'Accordo di assistenza amministrativa ne costituisce il prerequisito. La possibilità di stipulare un accordo relativo alla qualifica di AEO basandosi su di esso è sicuramente nell'interesse dell'economia, dove tuttavia esistono apparentemente ancora esponenti che preferiscono continuare a speculare sulla possibilità di eludere le prescrizioni doganali in incognito. Il mondo politico non deve considerare quest'ala dell'economia, ma piuttosto quella che spera in un autentico sgravio burocratico. All'AEO sono infatti concesse sensibili agevolazioni nella predichiarazione e nei controlli delle merci rilevanti ai fini della sicurezza.

USS: né la conclusione di un accordo di assistenza amministrativa né quella di un accordo relativo alla qualifica di AEO sono realmente prioritari, tuttavia l'USS comprende le considerazioni del Consiglio federale e dell'Amministrazione delle dogane, quindi giudica opportuni i passi sinora previsti. Il riconoscimento di misure doganali di sicurezza con gli Stati Uniti, sotto forma di accordo relativo alla qualifica di AEO, è molto probabilmente vantaggioso per l'economia svizzera considerando la sua stretta interdipendenza con quella degli Stati Uniti. Per quanto riguarda i dipendenti di imprese d'esportazione e il personale doganale e del Corpo delle guardie di confine non si individuano svantaggi, pertanto l'USS ritiene che niente si opponga alla conclusione di un accordo relativo alla qualifica di AEO.

SO: a tutt'oggi, l'utilità percepita della qualifica di AEO è piuttosto limitata. A un AEO sono accordate determinate agevolazioni nell'ambito dei controlli di sicurezza, ad esempio la rinuncia a passare ai raggi X le merci esportate, ma non nei controlli doganali comuni. Secondo gli esponenti del mondo economico, non risultano dunque significativi vantaggi nel traffico internazionale di merci. Inoltre, la procedura di certificazione è considerata macchinosa e dispendiosa, con l'aggravante che dati societari sensibili devono essere divulgati.

PPD: un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza può comportare importanti vantaggi per l'economia svizzera, tuttavia non dovrebbe essere stipulato a qualunque prezzo. Infatti, se i rischi per le imprese svizzere sono considerevoli, i vantaggi non emergono chiaramente.

Swiss Textiles: allo stato attuale un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza con gli Stati Uniti ha scarsa rilevanza per l'industria svizzera del tessile e dell'abbigliamento dal momento che, fatta eccezione per una, nessun'altra impresa svizzera del settore ha ottenuto la qualifica di AEO.

scienceindustries ha accolto con favore gli sforzi sinora profusi dall'Amministrazione delle dogane per accelerare l'estensione della rete di accordi che garantiscono il riconoscimento reciproco degli standard di sicurezza. Attualmente la Svizzera conta 105 imprese con la qualifica di AEO. Una buona metà di esse è costituita da imprese industriali che potrebbero beneficiare di un accordo di mutuo riconoscimento (MRA) dei programmi AEO e C-TPAT (partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo). Delle circa 250 imprese aderenti, appena dieci hanno ottenuto la certificazione di AEO. La qualifica di AEO, al fine di essere interessante per le imprese, deve consentire significative agevolazioni nello scambio internazio-



nale di merci alle imprese che meritano fiducia, ma sinora queste imprese non le hanno riscontrate. In considerazione dell'assenza di rilevanti agevolazioni per le imprese che hanno ottenuto la qualifica di AEO, scienceindustries attribuisce un'importanza e un'utilità modeste a un eventuale accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza.

Swissmem: in linea di principio un riconoscimento reciproco è giusto e opportuno, poiché è l'unico mezzo che consente l'amministrazione sicura della catena di fornitura internazionale con un dispendio ragionevole. Tuttavia, in considerazione del numero piuttosto esiguo di richieste di certificazione AEO in Svizzera, Swissmen presuppone che l'interesse sarà molto circoscritto.

FER: dal 2011 soltanto 105 imprese hanno ottenuto la certificazione di AEO, in particolare si tratta di multinazionali. Di conseguenza, l'utilità di questa qualifica non è dimostrata in modo evidente.

FH: il principio di concedere agevolazioni in materia doganale alle imprese affidabili e che rispettano determinati parametri di sicurezza è lodevole negli intenti. Il riconoscimento reciproco a livello internazionale delle varie qualifiche va di pari passo con tali iniziative. Tuttavia, l'interesse delle imprese svizzere nei confronti della qualifica di AEO è tuttora esiguo (34 imprese nel 2013 e ca. 100 nel 2017). Per il momento sono molto poche le imprese dell'industria orologiera svizzera a essere interessate a questa qualifica, il che evidenzia il divario tra gli investimenti necessari per ottenere tale qualifica e i vantaggi derivanti. Dato che i vantaggi in materia di esportazione e di imposizione non sono molto significativi, né in termini di denaro né di tempo, l'importanza del riconoscimento reciproco della qualifica svizzera e di quella statunitense è esigua.

USAM: è favorevole a un simile accordo solo se combinato con un accordo di libero scambio.

economiesuisse: il riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato è nella sostanza opportuno, ma l'interesse dell'economia svizzera a un eventuale accordo con gli Stati Uniti sul riconoscimento reciproco di misure doganali di sicurezza è tuttora limitato. Alla fine di maggio del 2017 risultava che soltanto 101 imprese avevano richiesto la certificazione di AEO e, sino a oggi, i benefici che alcune di queste imprese hanno tratto dalla certificazione sono scarsi. Altri giudicano i vantaggi di una qualifica inferiori al conseguente aumento del dispendio (macchinoso processo di certificazione, divulgazione di dati societari sensibili, formazione dei collaboratori e misure di sicurezza). Al fine di rivestire un maggiore interesse per le imprese, la qualifica di AEO dovrebbe consentire alle imprese che meritano fiducia significative agevolazioni nello scambio internazionale di merci. In considerazione del fatto che i vantaggi della certificazione di AEO sono per il momento trascurabili, l'economia svizzera attribuisce una scarsa rilevanza al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato.

La CCIG è in linea di massima favorevole ad agevolare gli scambi commerciali internazionali. A tale proposito, una semplificazione delle procedure di esportazione a cui sottostanno le imprese svizzere sarebbe accolta con favore. Ciononostante, la CCIG constata che finora solo 105 imprese svizzere dispongono della qualifica di AEO secondo il regime esistente, di cui cinque con sede nel Cantone di Ginevra. Da ciò emerge che questa certificazione non sembra essere indispensabile per l'economia svizzera d'esportazione. È quindi necessario accertarsi che l'ottenimento del riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza



non vada a scapito di altri aspetti importanti per le imprese, come la protezione dei dati e la certezza del diritto.

SHK: nell'ottica doganale la certificazione di AEO offre gli attesi vantaggi di una minore frequenza degli accertamenti sulle importazioni e sulle esportazioni, come risulta dalla riduzione dei costi dei controlli a raggi X e dal rapido disbrigo delle pratiche doganali in Svizzera e all'estero. Dal punto di vista economico, la qualifica di AEO comporta benefici a determinate imprese, poiché è garanzia di una catena di sicurezza chiusa, che ha acquisito importanza per alcuni clienti. Tuttavia, per numerose imprese l'utilità della qualifica di AEO appare sinora limitata e non comporta significative agevolazioni nello scambio internazionale di merci. Sono inoltre criticate la procedura di certificazione macchinosa e dispendiosa e la necessità di divulgare dati societari sensibili. La qualifica di AEO è dunque poco interessante per l'insieme delle imprese, come dimostra il fatto che, alla fine di maggio del 2017, solo 101 imprese a livello svizzero e tre nel Cantone di Soletta risultavano certificate. Nel complesso, con queste premesse la Solothurner Handelskammer non intravede la necessità di un accordo relativo alla qualifica di AEO con gli Stati Uniti. Si teme che gli Stati Uniti, con il pretesto della lotta al terrorismo, sarebbero ben poco disposti a rinunciare a svolgere controlli di sicurezza sulle merci in entrata anche con un accordo in vigore relativo alla qualifica di AEO. L'utilità di un tale accordo per l'economia svizzera e solettese non è sufficiente a controbilanciare gli svantaggi che risulterebbero alle imprese svizzere da un accordo di assistenza amministrativa.

2.3.3 Siete d'accordo con il presente testo dell'Accordo, affinché eventualmente possa essere negoziato un accordo relativo alla qualifica di AEO?

Diversi partecipanti alla consultazione non approvano l'avamprogetto di Accordo di assistenza amministrativa e chiedono che sia migliorato, segnatamente in merito all'esclusione di provvedimenti coercitivi e alla protezione del segreto industriale, commerciale e professionale nonché agli articoli 5 (presenza di collaboratori), 6 (atti e documenti), 9 (disbrigo di domande di assistenza amministrativa), 10 (riservatezza e impiego delle informazioni) e 11 (deroghe all'obbligo di fornire assistenza amministrativa).

ZH: il Cantone è fondamentalmente favorevole al contenuto dell'Accordo, tuttavia constata che le attività di assistenza amministrativa (in particolare i provvedimenti coercitivi) si spingono talvolta molto lontano. I timori nell'ottica dello Stato di diritto sono comunque tenuti in sufficiente considerazione grazie a diverse misure, in particolare è prevista la possibilità di non prestare assistenza amministrativa in singoli casi. Inoltre, l'AFD ha maturato una vasta esperienza nell'applicazione di provvedimenti coercitivi. Per quanto riguarda la possibilità che funzionari dell'autorità doganale straniera partecipino all'assistenza amministrativa, è singolare che per i soggetti coinvolti non sia previsto alcun rimedio giuridico contro tale presenza. Sarebbe dunque auspicabile che, per autorizzare la partecipazione di funzionari stranieri, l'AFD si orientasse alla prassi dell'assistenza giudiziaria internazionale. Dal momento che l'Accordo di assistenza amministrativa rappresenta sostanzialmente un compromesso al fine di stipulare in seguito un accordo in materia di sicurezza, la conclusione del primo dovrebbe essere combinata più strettamente con la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco di misure doganali di sicurezza. Le cerchie economiche sono ben poco disposte ad accettare l'Accordo di assistenza amministrativa come parte di un compromesso a favore di un accordo relativo alla qualifica di AEO.



LU: il Cantone ritiene che la soluzione proposta per l'assunzione dei costi concernenti l'assistenza amministrativa non sia appropriata. I costi effettivi che la Svizzera è chiamata a sostenere per l'assistenza amministrativa non sono trasparenti. Dal rapporto esplicativo non risulta in quale rapporto stiano le domande di assistenza amministrativa tra le parti, ma soltanto quante ne sottopongono gli Stati Uniti alla Svizzera, ossia circa 250 l'anno. La soluzione proposta è accettabile se le domande di una parte e dell'altra si bilanciano. Tuttavia, in linea di principio, i costi non dovrebbero essere assunti dalla parte interpellata, bensì da quella richiedente. La Svizzera non dovrebbe subire pregiudizi finanziari dall'Accordo.

ZG: il presente avamprogetto di Accordo può essere accolto purché siano considerate le richieste formulate in merito ai rispettivi articoli.

SO: il Cantone critica che l'esecuzione di provvedimenti coercitivi non sia espressamente esclusa, anche se l'amministrazione interpellata può avanzare riserve in materia. Gli Stati Uniti insistono pure sulla possibile presenza di collaboratori delle autorità estere alle indagini nel Paese di esportazione, ma questa posizione è ritenuta inaccettabile dal Cantone, che ritiene inoltre troppo poco incisiva la disposizione, negoziata tra le parti, concernente la riservatezza e l'impiego delle informazioni. D'altro canto, non è stata accolta la richiesta svizzera che l'Accordo di assistenza amministrativa non valga in caso di violazione del segreto industriale, commerciale o professionale. Il convenuto scambio di lettere in materia è ritenuto insoddisfacente.

NE: il Cantone accetta il testo nella sua forma attuale dato che appare equilibrato. Nel contempo chiede al Consiglio federale di prestare attenzione al fatto che l'applicazione sia basata sulla buona fede. Il Cantone comprende che le autorità statunitensi siano autorizzate a verificare i processi e la corretta applicazione, ma desidera anche un certo controllo per quanto riguarda possibili derive che potrebbero portare a missioni di spionaggio industriale o economico.

PS: il partito è favorevole al testo dell'Accordo nella forma posta in consultazione. Per il PS è fondamentale che non si facciano concessioni per quanto riguarda le attuali disposizioni sulla protezione dei dati. La tenacia di cui hanno dato prova i mediatori svizzeri per includere all'articolo 10 una formulazione che si orientasse all'articolo 12 sottoparagrafo 5.1 lettera a dell'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi ha dato i suoi frutti. In virtù di essa, lo Stato richiedente mantiene strettamente confidenziali tutte le informazioni o i documenti forniti dallo Stato al quale è indirizzata la richiesta e accorda loro almeno lo stesso livello di protezione e riservatezza garantito in base al diritto nazionale e al sistema giuridico della parte interpellata. Il PS deplora che la Svizzera abbia dovuto approvare una disposizione (art. 10 par. 5) in virtù della quale l'autorità richiedente può trasmettere le informazioni ricevute in relazione con il terrorismo e la sicurezza nazionale a organi governativi, nel caso degli Stati Uniti al *Director of National Intelligence*, il coordinatore dei diversi servizi americani delle attività informative. In un'analisi costi-benefici, il PS ritiene tuttavia che la disposizione in questione non sia così rilevante da dover mettere in discussione l'intero Accordo, tanto più che i mediatori svizzeri sono riusciti ad apportare importanti relativizzazioni. Secondo l'articolo 10 paragrafo 7, i dati possono essere trasmessi solo se ritenuti veritieri; in caso contrario, le autorità si informano reciprocamente e sono tenute a rettificare o distruggere i dati. Nel testo dell'Accordo è importante anche il passaggio secondo cui i dati ricevuti devono essere distrutti quando non sono più necessari (art. 10 par. 8). L'articolo 10 così modificato migliora notevolmente la protezione dei dati che, com'è noto, solleva sempre importanti interrogativi nelle relazioni tra la Svizzera (e l'UE) e gli Stati Uniti.



PPD: il partito è contrario al testo dell'Accordo posto in consultazione, cui non sono stati apportati i miglioramenti chiesti dall'economia svizzera già nel 2013.

USS: è favorevole all'Accordo posto in consultazione. Dal suo punto di vista, è necessario prestare particolare attenzione al rispetto della protezione dei dati e al principio di specialità, così come previsto anche nell'Accordo.

Swiss Textiles: il testo dell'Accordo posto in consultazione si spinge al di là dell'Accordo di assistenza amministrativa concluso tra la Svizzera e l'UE nei seguenti ambiti, pertanto deve essere respinto:

- L'articolo 9 paragrafo 5 sancisce che l'amministrazione interpellata rispetti una determinata procedura, sempre che tale procedura non sia vietata dal suo diritto interno. Con questa clausola gli Stati Uniti si aprono uno spiraglio per esercitare il diritto americano in Svizzera. Nel territorio di una parte dell'Accordo deve vigere soltanto il diritto interno, anche qualora il diritto estero fosse ammesso. Swiss Textiles chiede che l'articolo 9 paragrafo 5 sia stralciato.
- L'articolo 10 paragrafo 1 offre un livello insufficiente di protezione dei dati. «Nel modo e nell'ampiezza» è una nozione vaga e offre un ampio margine di interpretazione. L'articolo 10 paragrafo 1 corrisponde a un'autorizzazione per gli Stati Uniti di operare con dati svizzeri secondo la legge americana. Analogamente al protocollo aggiuntivo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Svizzera e l'UE, si impone alla parte richiedente di applicare ai dati ricevuti, nel modo e nell'ampiezza, lo stesso livello di protezione riservato ai dati dalla parte che li ha trasmessi.
- Il Governo statunitense fa spesso appello al terrorismo per aggirare la legge sulla protezione dei dati ad altri fini. L'articolo 10 paragrafo 3 concede già alla parte richiedente la possibilità di chiedere all'autorità interpellata l'impiego delle informazioni per altri scopi, quindi l'impiego dei dati in relazione con il terrorismo è già contemplato. L'articolo 10 paragrafo 5 deve essere dunque stralciato.
- La violazione del segreto industriale, commerciale o professionale deve essere interpretata come deroga all'obbligo di fornire assistenza amministrativa di cui all'articolo 11.

Inoltre, Swiss Textiles è contraria alla possibilità prevista dall'articolo 5 che, a seconda dei casi, i collaboratori dell'amministrazione richiedente siano presenti alle operazioni di indagine, a prescindere dalla forma, in virtù dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione interpellata e alle condizioni da essa stabilite. L'accordo nordamericano per il libero scambio (NAFTA) ammette la presenza dell'autorità richiedente sul territorio dell'autorità interpellata e gli Stati Uniti intendono procedere in tal modo anche nel TTIP, ma questo aspetto è in contraddizione con la prassi seguita in Svizzera nell'ambito degli accordi di libero scambio. Tollerare la presenza di collaboratori dell'altra parte nel proprio territorio nazionale ai sensi dell'Accordo di assistenza amministrativa rappresenterebbe un precedente in vista di un eventuale accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, pertanto Swiss Textiles si dichiara contraria.

scienceindustries: formulazioni come «nel modo e nell'ampiezza» (art. 10 par. 1) sono troppo vaghe.



Swissmem: il testo dell'Accordo posto in consultazione si spinge al di là dell'Accordo di assistenza amministrativa concluso tra la Svizzera e l'UE in numerosi ambiti, pertanto deve essere respinto in particolare per i seguenti motivi:

- L'articolo 10 sulla riservatezza e l'impiego delle informazioni fornisce un livello insufficiente di protezione dei dati; inoltre, diverse formulazioni sono vaghe, ad esempio «L'amministrazione richiedente protegge le informazioni dalla divulgazione nel modo e nell'ampiezza che l'amministrazione interpellata riserva alle informazioni equivalenti».
- L'articolo 10 paragrafo 3 concede alla parte richiedente la possibilità di chiedere all'autorità interpellata l'impiego delle informazioni per altri scopi, il che equivarrebbe a un via libera che l'Amministrazione americana sfrutterebbe per far valere le proprie richieste.

FER e USAM: esprimono parere contrario.

FH: afferma che occorre ponderare gli interessi. Visto lo scarso interesse mostrato nei confronti della qualifica di AEO, la Federazione dell'industria orologiera svizzera rimane del parere che i vantaggi di un riconoscimento reciproco delle differenti qualifiche non possono controbilanciare gli svantaggi e i rischi derivanti dall'Accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti nella sua forma attuale. Soltanto l'accettazione integrale e senza riserve dei cinque criteri indicati (vedi n. 2.3.1) permetterebbe alla FH di cambiare opinione. Nella fattispecie, la FH non può quindi accettare il testo dell'Accordo nella sua forma attuale affinché possa essere concluso un accordo relativo alla qualifica di AEO.

economiesuisse: gli svantaggi che deriverebbero all'economia svizzera dal presente testo dell'Accordo (incertezza del diritto in merito all'interpretazione e alla protezione dei dati nonché al possibile aumento del dispendio) prevalgono sui benefici di un eventuale accordo relativo alla qualifica di AEO. L'interesse per una reciproca assistenza amministrativa è inoltre già contemplato dall'esistente Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi. Un ulteriore accordo bilaterale è ipotizzabile per l'economia svizzera solo considerando le riserve già formulate (cfr. anche n. 2.3.4). È inoltre necessario cercare di ottenere la garanzia dell'avvio di negoziati sull'accordo relativo alla qualifica di AEO. Occorre altresì osservare che un accordo di assistenza amministrativa in materia doganale con gli Stati Uniti non deve spingersi oltre quello che la Svizzera ha concluso con la Comunità europea. È un aspetto importante in riferimento alla certezza del diritto e all'uniformità dei processi amministrativi. Infine, le facoltà dell'autorità doganale americana non devono avere una portata maggiore di quelle riconosciute all'omologa europea. L'economia svizzera è contraria al testo dell'Accordo posto in consultazione. Anche se gli Stati Uniti garantissero la conclusione di un accordo relativo alla qualifica di AEO, dovrebbero essere considerate le riserve avanzate dalle cerchie economiche e il testo andrebbe sottoposto a sostanziali modifiche.

CCIG: No. Bisogna precisare che secondo le indicazioni fornite dal Consiglio federale nel suo rapporto esplicativo, l'accettazione del presente Accordo alimenterebbe soltanto la possibilità teorica della conclusione di un accordo sulla qualifica di AEO. Non vi è invece alcuna garanzia sull'avvio effettivo di una procedura in tal senso. La Svizzera dovrebbe quindi accettare un accordo che non ha richiesto e in seguito dipendere dalla buona volontà della controparte statunitense per l'avvio di negoziati che potrebbero eventualmente comportare la firma di un accordo relativo alla qualifica di AEO. Una simile situazione sembra essere perlomeno squilibrata. Inoltre, visto l'orientamento della nuova amministrazione presidenziale statunitense in materia di commercio internazionale, la CCIG dubita fortemente che



l'accettazione da parte della Svizzera del presente Accordo possa comportare un rapido avvio delle procedure per concludere un accordo sulla qualifica di AEO. Sulla base di quanto suesposto, la CCIG è del parere che l'accettazione da parte della Svizzera dell'Accordo posto in consultazione non sia giustificata, considerando le importanti concessioni unilaterali che verrebbero imposte alla Svizzera e la mancanza di garanzie sull'avvio effettivo di una procedura in vista di un accordo relativo alla qualifica di AEO. Va sottolineato il fatto che le imprese non trarrebbero alcun beneficio dalla firma dell'Accordo di assistenza amministrativa.

SHK: la Solothurner Handelskammer non è favorevole al presente testo dell'Accordo. Già nella consultazione del 2013 l'economia svizzera aveva respinto l'accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti a grande maggioranza. I miglioramenti ottenuti negli ultimi cicli di negoziati rispetto alla versione del 2013 sono insufficienti, dal punto di vista svizzero, a ottenere il consenso delle cerchie economiche. Diversi ambiti di disciplinamento sono troppo contrassegnati dagli interessi unilaterali degli Stati Uniti ed esulano da un quadro normativo che possa essere accettato dalla Svizzera, come è invece il caso dell'Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e la Comunità europea. Ciò risulta in particolare nei seguenti punti:

- Preambolo: vi è sancita l'intenzione di applicare l'Accordo rispettando il principio della buona fede e secondo il Consiglio federale ciò esclude che venga richiesta assistenza amministrativa sulla base di dati rubati, ma non è affatto sicuro che gli Stati Uniti interpretino questo principio del diritto allo stesso modo. La menzione generale nel preambolo è troppo poco efficace.
- Art. 4: l'esecuzione di provvedimenti coercitivi non è stata espressamente esclusa (par. 3). Anche se, in base all'attuale formulazione, l'amministrazione interpellata può apportare riserve all'esecuzione di provvedimenti coercitivi, sono comunque possibili ispezioni, sequestri ecc. su «domanda» dell'autorità estera. Nell'attuazione pratica appare poco probabile che le autorità svizzere respingano le domande provenienti dagli Stati Uniti.
- Art. 5: gli Stati Uniti insistono sulla loro richiesta di una possibile presenza di collaboratori delle autorità estere alle indagini nel Paese di esportazione. La richiesta della Svizzera di tralasciare questa disposizione, inaccettabile nell'ottica economica, è caduta nel vuoto nei successivi negoziati.
- Art. 10: la disposizione negoziata concernente la riservatezza e l'impiego delle informazioni è troppo poco incisiva. Secondo l'avamprogetto dell'Accordo, alle informazioni ricevute deve essere riservato un livello di protezione e di riservatezza equivalente solo «nel modo e nell'ampiezza» a quello che vige nel Paese interpellato (par. 1). Nel contempo, ai sensi del paragrafo 5, le autorità statunitensi possono comunicare al coordinatore dei diversi servizi americani delle attività informative le informazioni che sono in relazione con il terrorismo o altri interessi di sicurezza nazionale. Ciò rende di fatto possibile che si instauri un automatismo nella trasmissione delle informazioni, in altri termini le autorità doganali possono inoltrare regolarmente dati ai servizi segreti. Rispetto alla versione posta in consultazione nel 2013, l'articolo 10 contiene sì alcuni miglioramenti, tuttavia decisamente troppo poco incisivi.
- Art. 11: l'economia svizzera ha già avanzato a più riprese la richiesta che l'Accordo di assistenza amministrativa non possa essere applicato in caso di violazione del segreto industriale, commerciale o professionale. Il know-how delle imprese svizzere deve essere tutelato e non divulgato. Anche la tutela dei collaboratori è insufficiente a fronte di una richiesta di assistenza amministrativa. Nonostante i tentativi di negoziazione, la



Svizzera non è riuscita a imporre il proprio volere. La clausola alternativa all'articolo 9 paragrafo 1 e il convenuto scambio di lettere non sono in grado di sostituire adeguatamente una disposizione che salvaguardi il segreto industriale, commerciale e professionale, così come contenuto nell'Accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e la Comunità europea.

2.3.4 A causa di quali disposizioni dell'Accordo sareste disposti a rinunciare all'Accordo in questione e alla possibilità di negoziare un accordo relativo alla qualifica di AEO? Ovvero, quali sono i criteri assolutamente non accettabili?

Cfr. la sintesi al numero 2.3.3.

ZH: secondo le autorità, l'Accordo di assistenza amministrativa non contiene tali disposizioni. Per le imprese zurighesi, invece, i miglioramenti apportati al presente testo dell'Accordo sono insufficienti. Molti ambiti di disciplinamento sono troppo contrassegnati dagli interessi unilaterali degli Stati Uniti ed esulano da un quadro accettabile per la Svizzera. Per quanto riguarda i provvedimenti coercitivi, si fa notare che nell'attuazione pratica è ben poco probabile che le autorità elvetiche respingano richieste degli Stati Uniti, per quanto teoricamente possibile. Dal punto di vista dell'economia è inaccettabile che i funzionari stranieri possano essere presenti alle attività di assistenza amministrativa. In merito alla riservatezza e all'impiego delle informazioni, la presente disposizione rende di fatto possibile un automatismo nella trasmissione delle informazioni. Pure i miglioramenti apportati in materia di segreto industriale, commerciale e professionale sono ritenuti poco efficaci. È ben poco certo che gli Stati Uniti interpretino il principio della buona fede così come la Svizzera.

ZG: deve essere considerato assolutamente non accettabile un accordo relativo alla qualifica di AEO se non viene contestualmente introdotto un accordo volto a semplificare il disbrigo delle pratiche doganali. Sarebbe altrettanto inaccettabile se non fossero attuate le richieste indicate ai corrispondenti articoli.

SO: il Cantone ritiene che l'Accordo di assistenza amministrativa implichi l'assunzione di diversi impegni per la Svizzera, che ottiene poco in cambio. La protezione contro possibili richieste di informazioni indiscriminate dovrebbe essere meglio garantita. La minaccia di violazione del segreto industriale, commerciale o professionale deve poter essere esclusa e l'assistenza amministrativa non può essere prestata sulla base di dati procurati in modo illecito.

TG: secondo il Cantone, soprattutto l'articolo 10 rappresenta una delle disposizioni fondamentali in materia di riservatezza e impiego delle informazioni, alla quale sarebbe opportuno attenersi nella forma attuale.

NE: il Cantone sottolinea l'importanza di contenere il rischio di ingerenza degli Stati Uniti nelle imprese svizzere. L'avamprogetto attuale sembra tenere conto di questa problematica. Per quanto riguarda l'Accordo, il rischio assunto dalle imprese svizzere non è maggiore di quello delle ditte farmaceutiche certificate dalla Food and Drug Administration (FDA). I negozianti svizzeri devono tenere conto di questo limite, al fine di trovare un accordo equilibrato. Come nel caso dei prodotti farmaceutici, a determinate condizioni sembra legittimo che gli ispettori americani possano certificare una procedura che garantisca la sicurezza dei loro concittadini. Ciò è anche nell'interesse delle imprese svizzere che, superando con successo questo tipo di verifiche, avranno meno responsabilità da assumersi in caso di problemi.



PS: sostanziali concessioni in merito al livello raggiunto nella protezione dei dati sarebbero inaccettabili. È altrettanto fondamentale che l'attuale testo dell'Accordo riconosca la sovranità della Svizzera anche in riferimento ad altri aspetti importanti: la Svizzera decide autonomamente se adottare o meno provvedimenti coercitivi sulla scorta di una domanda di assistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti. La possibilità per la Svizzera di adottare provvedimenti coercitivi è espressamente caldeggiata. Chi è sospettato di avere violato disposizioni doganali deve prevedere il sequestro di documenti, la perquisizione di abitazioni e persone, che potrebbero essere provvisoriamente arrestate. Senza la possibilità di adottare tali provvedimenti coercitivi, non è possibile imporre in modo efficace l'osservanza delle disposizioni doganali. Tuttavia, chi decide l'adozione di provvedimenti coercitivi in Svizzera non può essere oggetto di negoziati, poiché deve rimanere sempre di competenza esclusiva della Svizzera. Inoltre, il PS suggerisce l'adozione di un meccanismo individuale di ricorso per garantire la protezione giuridica dei soggetti coinvolti. Tale meccanismo deve essere sicuramente concepito in modo da impedirne l'abuso per ritardare le procedure. È altresì importante che la Svizzera possa decidere autonomamente in merito alla presenza dei funzionari dello Stato richiedente nello Stato interpellato. In numerosi ambiti la costituzione di team misti è una consuetudine e può aumentare notevolmente l'efficacia delle indagini. Disposizioni doganali non incisive non hanno alcun senso e, in questa ottica, il PS sostiene espressamente la possibilità che i funzionari dello Stato richiedente possano essere presenti. A prescindere dai molteplici vantaggi offerti da tale possibilità, è comunque fondamentale che la Svizzera possa anche respingere una domanda in tal senso se risulta evidentemente ingiustificata oppure lesiva di altri interessi superiori.

USS: l'Unione sindacale svizzera sarebbe contraria all'Accordo se contenesse disposizioni con ripercussioni negative sulle condizioni di lavoro del personale doganale e del Corpo delle guardie di confine oppure della manodopera svizzera in generale.

PPD: la tutela delle imprese svizzere riveste un aspetto fondamentale e riguarda sia la protezione dei dati e l'esclusione di provvedimenti coercitivi sia la salvaguardia del segreto industriale, commerciale o professionale. Anche la presenza di collaboratori delle autorità americane può rivelarsi problematica. Secondo il PPD, questi punti non sono tenuti nella debita considerazione nel presente Accordo.

Swiss Textiles ritiene che il momento di concludere un accordo di assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli Stati Uniti sia poco propizio. Se la politica statunitense del commercio con l'estero dovesse riaprirsi in futuro, Swiss Textiles è favorevole a un accordo di assistenza amministrativa alle seguenti condizioni:

- l'articolo 10 paragrafo 5 e l'articolo 9 paragrafo 5 devono essere stralciati;
- l'articolo 10 paragrafo 1 viene modificato nel senso che la parte richiedente si impegna a provvedere a un livello di protezione dei dati che sia almeno equivalente a quello in vigore nella parte interpellata;
- la presenza di collaboratori dell'amministrazione richiedente nel territorio dell'amministrazione interpellata è esclusa;
- la violazione del segreto industriale, commerciale o professionale è inclusa come deroga all'obbligo di fornire assistenza amministrativa di cui all'articolo 11.
- sono avviati negoziati concernenti un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza nonché un accordo di libero scambio.



scienceindustries ritiene troppo ampie le definizioni di «diritto doganale» e «infrazione doganale», poiché includono disposti di natura non doganale (art. 1 n. 2 e 4). Mentre per la Svizzera il campo di applicazione dell'Accordo è chiaramente delimitato con l'ordinanza del 4 aprile 2007¹⁰ concernente le competenze penali dell'Amministrazione federale delle dogane, la formulazione scelta consente agli Stati Uniti un margine di interpretazione molto ampio sia per il coinvolgimento di altre autorità sia a livello di campo di applicazione. Ciò implica il pericolo che sotto l'egida dell'Accordo di assistenza amministrativa sia concessa la facoltà di accedere alle imprese svizzere anche ad altre autorità statunitensi. Inoltre, il margine di manovra degli Stati Uniti per quanto riguarda il «tentativo di violazione» è eccessivo a detrimento degli interessi di scienceindustries. La nozione di «diritto doganale» deve essere definita con precisione tale da non concedere alle parti margini di interpretazione del campo di applicazione. scienceindustries è inoltre critica nei confronti della possibile presenza di rappresentanti delle autorità statunitensi alle indagini, ispezioni ecc. (art. 5) nonché in merito alla consegna di documenti originali (art. 6). Le copie, anche certificate, rispondono altrettanto allo scopo.

Swissmem: l'assenza di protezione del segreto industriale è nettamente respinta (art. 11). Non è approvata neppure la possibile presenza di collaboratori dell'amministrazione richiedente alle indagini (art. 5). La possibilità di condurre ispezioni è stata già ammessa nell'accordo con la Corea del Sud e le esperienze compiute sono molto negative. In considerazione dell'ampio ventaglio di possibilità previste dalla legislazione statunitense, nell'ottica della Svizzera è espresso parere contrario al previsto rilevamento extraterritoriale delle prove da parte di funzionari stranieri in Svizzera.

La FER non può transigere sui seguenti punti:

- rispetto della riservatezza dei dati;
- esclusione dei provvedimenti coercitivi e dell'assistenza amministrativa particolare;
- esclusione dell'assistenza amministrativa in caso di violazione del segreto professionale, d'affari o di fabbricazione.

La FH afferma che l'articolo 5 (presenza di collaboratori) presenta comunque un potenziale di abuso per quanto concerne il segreto professionale delle imprese svizzere, anche se la decisione di autorizzare la presenza o meno di collaboratori dipende solo dall'amministrazione interpellata. In merito all'articolo 10 (riservatezza e impiego delle informazioni) FH sostiene che anche se le autorità elvetiche hanno ottenuto dei netti miglioramenti, il testo contiene comunque delle formulazioni problematiche che necessitano di un'interpretazione. Inoltre, la natura confidenziale delle informazioni è relativizzata dall'aggiunta «a meno che non vi sia un'indicazione diversa». Inoltre, l'amministrazione richiedente deve, «nel modo e nell'ampiezza», evitare la divulgazione.

economiesuisse: molti punti dell'Accordo sono troppo caratterizzati dagli interessi unilaterali degli Stati Uniti ed esulano da un quadro accettabile per la Svizzera. Tra questi si annovera in particolare quanto segue:

- L'esecuzione di provvedimenti coercitivi non è stata espressamente esclusa (art. 4 par. 3). Su domanda dell'autorità estera, è dunque tuttora prevista la possibilità di ispe-

¹⁰ RS 631.09



zioni o sequestri. Questo elemento di incertezza non risulta attenuato neppure nel rapporto esplicativo, dove non viene spiegato come le autorità svizzere intendano reagire in simili casi.

- La presenza di collaboratori dell'autorità richiedente alle indagini nel Paese di esportazione deve essere tassativamente esclusa (art. 5). Una tale disposizione è contraria alla prassi seguita dalla Svizzera nell'ambito del libero scambio e creerebbe un precedente ai fini dell'eventuale conclusione di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.
- Pure la consegna di atti in originale all'amministrazione richiedente è respinta (art. 6).
- Al territorio di una parte privata deve essere applicato unicamente il diritto interno, anche qualora il diritto straniero fosse ammesso. Tuttavia, l'articolo 9 paragrafo 5 impone all'amministrazione interpellata l'osservanza di una determinata procedura, purché non sia vietata dal suo diritto interno.
- Le disposizioni concernenti la riservatezza e l'impiego di informazioni (art. 10) sono chiaramente insufficienti secondo le cerchie economiche e sulla scorta dei diversi livelli di protezione dei dati tra i due Paesi. Tra l'altro, l'equivalenza del livello di protezione e di riservatezza non è garantita (solo «nel modo e nell'ampiezza»). Nel contempo, è possibile trasmettere ai servizi segreti le informazioni che secondo le autorità statunitensi sono in relazione con il terrorismo e altri interessi di sicurezza nazionale. Deve essere respinta anche la disposizione secondo cui la parte richiedente ha la possibilità di domandare all'autorità interpellata l'impiego delle informazioni per scopi diversi. Ciò significherebbe, infatti, l'affermazione degli interessi unilaterali dell'amministrazione statunitense.
- L'Accordo di assistenza amministrativa non deve valere in caso di violazione del segreto industriale, commerciale o professionale. Tale violazione deve essere dunque espressamente riportata come deroga all'obbligo di fornire assistenza amministrativa (art. 11). In proposito è giudicato poco efficace anche il preambolo, il quale sancisce che l'accordo deve essere applicato secondo il principio della buona fede. Secondo il Consiglio federale ciò comporta l'esclusione dell'assistenza amministrativa sulla base di dati rubati, tuttavia manca la conferma che questa interpretazione sia condivisa dalle due parti dell'Accordo.

Secondo la CCI, i principali elementi negativi dell'Accordo posto in consultazione sono i seguenti:

- forte potere di ingerenza attribuito alle autorità straniere;
- mancanza di garanzie in materia di protezione dei dati;
- natura molto vaga dell'estensione dell'impiego dei dati raccolti dai servizi governativi stranieri.

L'Accordo si contraddistingue per il suo carattere vago per quanto riguarda la portata reale della raccolta e dello scambio di informazioni. Infatti, diversi articoli dell'accordo creano alle imprese grande insicurezza dal punto di vista giuridico. La portata degli articoli 3, 4 e 5 relativi all'assistenza amministrativa e alla presenza di collaboratori non è ben definita. La mancanza di chiarezza riguarda il tipo di informazioni trasmesse all'autorità richiedente, il grado di sospetto di infrazione esigibile prima dell'avvio di una procedura nonché la portata e il grado di ingerenza nelle indagini. Lo stesso vale per la portata dell'articolo 10, il cui tenore attuale non offre le garanzie necessarie in materia di protezione dei dati e di impiego delle informazioni trasmesse. Infine, anche l'assenza all'articolo 11 di una menzione chiara della deroga all'obbligo di fornire assistenza se comporta una violazione del segreto industriale,



commerciale o professionale (sulla base di ciò che prevede l'Accordo con l'UE) motiva il parere contrario delle imprese.

SHK: la Solothurner Handelskammer è in linea di massima disposta a rinunciare alla negoziazione di un accordo relativo alla qualifica di AEO, poiché è ritenuto di scarsa utilità. Di conseguenza, anche le cerchie economiche sono ben poco propense ad accettare l'Accordo di assistenza amministrativa come parte di un compromesso a favore di un accordo relativo alla qualifica di AEO. Si acconsente al proseguimento dei negoziati se terranno nella debita considerazione le principali critiche formulate dalla SHK al testo dell'Accordo di assistenza amministrativa (cfr. n. 2.3.3).

2.4 Osservazioni al testo dell'Accordo

economiesuisse: alcune disposizioni sono formulate in modo troppo vago, con il rischio di difficoltà di interpretazione e incertezza del diritto, quindi di un maggiore dispendio amministrativo (e finanziario). Ciò riguarda in particolare le disposizioni riguardanti l'«assistenza amministrativa generale» (art. 3), ma anche la formulazione «nel modo e nell'ampiezza» (art. 10 par. 1).

Art. 1 Definizioni

Swiss Textiles ed economiesuisse: all'articolo 1 la nozione di «merci» non è definita. La definizione deve essere completata analogamente a quanto avvenuto nel protocollo aggiuntivo del 9 giugno 1997 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Svizzera e l'UE.

economiesuisse e Roche: le definizioni non sono utilizzate in modo coerente. L'articolo 10 paragrafo 4, ad esempio, parla di «parte richiedente», mentre dovrebbe essere «amministrazione richiedente» ecc. Inoltre, l'assistenza amministrativa deve essere prestata sotto forma di informazioni finalizzate allo scopo, non di informazioni in generale. Le definizioni di «diritto doganale» e «infrazione doganale» sono troppo ampie, poiché secondo l'interpretazione in Svizzera comprendono anche i disposti di natura non doganale.

Art. 3 Assistenza amministrativa generale

ZG: l'articolo 3 paragrafo 1 deve essere formulato nel seguente modo: «Su domanda, ciascuna amministrazione doganale **può fornire** assistenza amministrativa, mettendo a disposizione informazioni, al fine di [...]».

Motivazione: ai sensi della definizione legale di cui all'articolo 1 numero 3, le «informazioni» divulgabili nell'ambito dell'assistenza amministrativa sono dati personali (degni di particolare protezione) ai sensi dell'articolo 3 lettere a e c della legge federale sulla protezione dei dati. Dal momento che il presente Accordo riguarda la reciproca prestazione di *assistenza amministrativa* e non è un accordo in materia di *assistenza giudiziaria*, non occorre né che sia stato commesso un atto punibile né che sia già stato avviato un procedimento penale. L'attuale tenore dell'articolo 3 paragrafo 1 presuppone soltanto una domanda concreta da parte dell'amministrazione richiedente per ottenere l'informazione auspicata dall'autorità interpellata. Sebbene sia sottolineata l'attenzione al principio della buona fede nell'attuazione del presente Accordo, si considera sproporzionata la divulgazione obbligatoria di dati personali degni di particolare protezione e di segreti industriali, commerciali e professionali senza avere



parallelamente la possibilità di verificare o ponderare l'interesse degno di protezione delle persone o delle imprese coinvolte. Con la proposta disposizione potestativa si rinuncia all'obbligo di divulgazione. Alla parte interpellata è riconosciuta la possibilità di fermare una domanda sproporzionata proveniente dalla parte richiedente.

Centre Patronal: su domanda degli Stati Uniti le disposizioni degli articoli 3 e 4 fanno una distinzione tra l'assistenza amministrativa generale e quella particolare, distinzione non prevista dall'accordo di assistenza amministrativa in vigore tra Svizzera e UE. L'aspetto problematico dell'assistenza amministrativa particolare non è tanto la sorveglianza di persone, merci e mezzi di trasporto in caso di sospetto di infrazioni doganali, il che è già previsto nell'accordo tra Svizzera e UE, bensì l'entità delle operazioni d'inchiesta autorizzate e delle informazioni che possono essere fornite. Nel testo le informazioni da fornire non sono descritte in maniera esaustiva, il che può causare dei problemi. In effetti, attualmente non è possibile farsi un'idea precisa sulle informazioni che dovrebbero essere fornite alle autorità doganali statunitensi e sul livello di precisione richiesto. Tale osservazione vale per l'articolo 3 il quale precisa che «la fornitura di informazioni riguarda anche [...]», lasciando la porta aperta ad altre informazioni non specificate nel testo. Ma vale soprattutto per l'articolo 4 che recita «le amministrazioni doganali si forniscono informazioni sulle attività che potrebbero condurre a infrazioni doganali [...]». In quest'ultima disposizione le informazioni da fornire non sono né descritte né limitate, il che è intollerabile. Inoltre, il paragrafo 3 dell'articolo 4 precisa che «l'amministrazione interpellata può eseguire, per quanto possibile, ispezioni, controlli a posteriori, accertamenti dei fatti o altre operazioni d'inchiesta». L'indicazione «per quanto possibile» non è sufficientemente precisa e va definita. Le imprese svizzere o con sede in Svizzera che effettuano esportazioni verso gli Stati Uniti potrebbero essere interessate da un'indagine amministrativa approfondita solo perché sospettate di aver commesso un'infrazione doganale (senza precisazione del grado di sospetto). Il potere investigativo è chiaramente troppo ampio e deve essere meglio definito. Inoltre, il Centre Patronal è del parere che l'Accordo deve indicare in maniera chiara le informazioni che possono essere fornite e come ottenerle.

Swiss Textiles: l'articolo 3 paragrafo 3 lettera a prevede la realizzazione e il mantenimento di vie di comunicazione, al fine di facilitare uno scambio sicuro e rapido di informazioni. Che cosa si intende con «vie di comunicazione»? Quale ne è la portata?

Roche: l'assistenza amministrativa dovrebbe essere prestata sotto forma di indicazioni finalizzate allo scopo e non come informazioni in generale (conformemente alla definizione di cui all'art. 1). In particolare, sarebbe opportuno gestire in modo piuttosto restrittivo l'emissione di documenti.

Art. 4 Assistenza amministrativa particolare

SO: conformemente all'articolo 4 paragrafo 3, l'amministrazione interpellata si riserva la facoltà di eseguire i provvedimenti coercitivi di cui viene fatta richiesta. Il rapporto rimanda in proposito agli articoli 45–60 della legge federale del 22 marzo 1974¹¹ sul diritto penale amministrativo (DPA) e cita come esempi anche il fermo, la traduzione dinanzi al giudice e l'arresto. Secondo l'articolo 51 segg. DPA, questi provvedimenti coercitivi sono di competenza delle autorità cantonali. I Cantoni sarebbero interessati a conoscere quanti di questi casi

¹¹ RS 313.0



debbano essere previsti, ma il rapporto esplicativo non contiene alcuna indicazione in proposito e nega che l'attuazione dell'Accordo abbia ripercussioni sui Cantoni (n. 3.1).

VD: la portata dell'articolo 4 paragrafo 3 è ampia. Sulla scorta di tale disposizione, un'impresa potrebbe essere interessata da un'indagine amministrativa approfondita da parte di un'autorità straniera per il sospetto di aver commesso un'infrazione doganale (senza alcuna precisazione del grado di sospetto). L'amministrazione interpellata conserverebbe sicuramente il diritto di decidere se è obbligata a prendere delle misure, ma l'assenza di criteri o di condizioni per avviare un'indagine potrebbe comportare delle critiche inutili nei confronti delle autorità svizzere in caso di opposizioni fondate relative a domande contestabili. Di conseguenza sarebbe opportuno precisare il grado di sospetto che dovrebbe portare un'amministrazione ad agire sulla base di una domanda di assistenza amministrativa.

Centre Patronal: al fine di maggiore chiarezza, per quanto riguarda l'articolo 4 paragrafo 1 lettera a sarebbe opportuno precisare che per «persone» si intendono sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, dato che sono queste due nozioni a essere manifestamente interessate.

Swiss Textiles: secondo l'articolo 4 paragrafo 2, nelle situazioni che potrebbero causare danni importanti all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad altri rilevanti interessi dell'altra parte, le amministrazioni doganali sono tenute a fornire informazioni nel quadro delle proprie possibilità, senza che vi sia stata una domanda. In tal modo la Svizzera si assume un obbligo e rischia che le siano inflitte sanzioni in caso di violazione?

Roche: per quanto riguarda l'articolo 4 paragrafo 2, l'assistenza amministrativa dovrebbe essere prestata sotto forma di indicazioni finalizzate allo scopo e non come informazioni in generale (come definite all'art. 1). In particolare, sarebbe opportuno gestire in modo piuttosto restrittivo l'emissione di documenti.

Art. 5 Presenza di collaboratori

ZG: il titolo dell'articolo 5 deve essere modificato in «Attività in territorio straniero», aggiungendo un paragrafo 2 con il seguente contenuto: «È vietata qualunque forma di azione autonoma o di attività da parte dell'amministrazione richiedente a proprio vantaggio nel territorio dell'amministrazione interpellata.»

Motivazione: secondo l'attuale tenore dell'articolo 4 paragrafo 3 e dell'articolo 5, è sufficiente il semplice sospetto per consentire, oltre alla presenza «passiva», anche attività a favore dell'amministrazione richiedente nel territorio dell'altra parte, senza che l'amministrazione interpellata abbia un corrispondente diritto preliminare di veto a livello di questo Accordo. Disposizioni di una portata così ampia sovvertono i principi fondamentali della sovranità territoriale di uno Stato. Viene accentuato il rischio che la presenza di collaboratori dell'amministrazione richiedente si trasformi in una attività più intraprendente a proprio vantaggio o sia tollerata da parte dell'amministrazione interpellata, in virtù della disposizione di cui all'articolo 12 paragrafo 1 dell'Accordo. Secondo tale disposizione, non la parte richiedente, ma quella interpellata deve assumersi tutti i costi generati dal disbrigo della domanda. Ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 2, in caso di costi di importo eccezionale le amministrazioni doganali si consultano in proposito, ma l'attuale disciplinamento non prevede che la parte richiedente possa essere costretta ad assumersi i costi che ha generato. In considerazione del quadro politico, è presumibile che la parte interpellata sarà in primo luogo la Confedera-



zione. In caso di limitate risorse finanziarie e di personale per la parte interpellata, l'attuale disciplinamento dell'assunzione dei costi dell'assistenza amministrativa invita ad attribuire alla parte richiedente un ruolo più attivo nel disbrigo della sua domanda e a lasciarla libera di agire al fine di contenere il più possibile i costi che deve assumersi la parte interpellata. La formulazione scelta all'articolo 12 contribuirà a incentivare lo svolgimento di attività sovrane in territorio straniero nell'interesse della parte richiedente. Anche se il diritto internazionale vieta chiaramente le operazioni sovrane in uno Stato straniero, si considera opportuno ripetere una formulazione esplicita in un nuovo paragrafo 2 aggiunto all'articolo 5 per vietare rigorosamente un ruolo attivo della parte richiedente in territorio straniero. Dal momento che il campo disciplinato dall'articolo 5 viene esteso, occorre anche modificarne il titolo.

Al: sono considerate problematiche la presenza di ispettori statunitensi alle indagini da svolgere e la possibilità di consultare gli atti. Niente ne giustifica la concessione, che è esclusa nell'ambito delle imposte dirette.

VD: l'articolo 5 consente la presenza di collaboratori dell'amministrazione richiedente durante le indagini. Questi ultimi hanno il diritto di recarsi anche nei locali dell'amministrazione, in particolare per copiare i documenti da raccogliere. L'amministrazione interpellata potrebbe porre delle condizioni a tale proposito. Tuttavia, non è stato formulato alcun criterio preciso. L'amministrazione richiedente potrebbe così avvalersi di tale principio troppo generale al fine di ottenere in maniera intrusiva determinati documenti. Pertanto, l'articolo 5 lettera b dovrebbe precisare il tipo di indagine o di infrazione interessata oppure limitare l'assistenza alla sola «trasmissione» di copie, senza tollerare la presenza di collaboratori all'interno dei locali dell'amministrazione.

Centre Patronal: tale disposizione consente la presenza di collaboratori dell'amministrazione richiedente durante le indagini. Questi ultimi hanno il diritto di recarsi anche nei locali dell'amministrazione per esaminare le informazioni e copiare i documenti da raccogliere. Il forte potere di ingerenza concesso da tale disposizione è inaccettabile. Innanzitutto si suppone che sarebbero in particolare gli americani a ricorrere a tale disposizione. Inoltre, per gestire delle indagini in maniera adeguata, non è auspicabile la presenza di rappresentanti della parte richiedente, dato che potrebbero risultarne delle pressioni sulle operazioni d'inchiesta e/o delle velleità di ingerenza in queste ultime. Il Centre Patronal chiede inoltre la soppressione nell'Accordo del carattere eccessivo della clausola dell'articolo 5.

Roche: non si comprende il motivo per cui i collaboratori dell'autorità richiedente debbano essere presenti, tra l'altro, alle ispezioni e lo scopo di tale presenza.

Art. 6 Atti e documenti

Roche: gli atti originali non devono essere forniti in alcuna circostanza. Le copie o le copie certificate degli atti rispondono altrettanto bene alla finalità auspicata.

Art. 8 Forma e contenuto della domanda di assistenza amministrativa

SO: la Svizzera ha concluso nel 2009 [recte: 1997] l'Accordo di assistenza amministrativa in materia doganale con l'UE. Ogni anno riceve dall'UE circa 250 domande di assistenza amministrativa. Il Consiglio federale prevede lo stesso ordine di grandezza per le domande da parte degli Stati Uniti, ma è difficile valutare quante ne saranno effettivamente poste. L'articolo 8 paragrafo 2 dell'Accordo prevede un dispositivo di sicurezza contro le richieste di



informazioni indiscriminate (cosiddette «fishing expedition»). Le domande di assistenza amministrativa devono dunque descrivere i fatti e le circostanze sospette, nell'intento di impedire che la parte richiedente possa avanzare richieste di informazioni indiscriminate. SO ritiene che questa misura sia sufficiente a contrastare tali richieste, ma è indispensabile che le autorità doganali svizzere verifichino dettagliatamente la domanda.

Roche ed economiesuisse: non si comprende il motivo per cui il paragrafo 3 sancisca la possibilità che siano presentate domande in lingua inglese e che non debbano essere tassativamente sottoposte in una lingua ufficiale, come viene richiesto normalmente.

Centre Patronal: l'articolo 8 paragrafo 2 lettera b manca di precisione. Cosa si intende per «genere della questione o del procedimento»?

Art. 10 Riservatezza e impiego delle informazioni

ZG: la frase iniziale dell'articolo 10 paragrafo 1 deve essere formulata nel seguente modo: «Le informazioni ottenute possono essere impiegate solo per **il motivo indicato all'articolo 8 paragrafo 2 lettera d.**»

Motivazione: lo scopo del presente Accordo è formulato in modo già molto ampio nel preambolo. In particolare con il riferimento all'esecuzione del vigente diritto doganale nazionale, l'altra parte non ha alcuna possibilità di avere una visione d'insieme ricostruibile e trasparente dello scopo del presente Accordo. Con il permesso di ottenere informazioni su persone e imprese e di utilizzarle per tutti gli scopi del presente Accordo secondo l'articolo 10 paragrafo 1, alla parte richiedente si apre un campo di utilizzo molto ampio. Nella prassi viene così consentito di continuare a utilizzare in un momento successivo le informazioni ottenute preventivamente su semplice sospetto, senza che l'amministrazione interpellata sia o possa essere informata in futuro in merito all'insorgere di un nuovo scopo di impiego. È altrettanto improbabile che la persona coinvolta ne giunga concretamente a conoscenza. Si ritiene che un'estensione dell'impiego delle informazioni ottenute a tutti gli scopi del presente Accordo sia sproporzionata. Per limitare il permesso di utilizzare le informazioni ricevute al motivo da menzionare comunque preliminarmente secondo l'articolo 8 paragrafo 2 lettera d, tale permesso riporta al principio, auspicato in nome dello Stato di diritto, di salvaguardare la proporzionalità.

SO: conformemente all'articolo 10 paragrafo 1, tutte le informazioni trasmesse devono essere classificate come riservate. Questa riservatezza implica che le informazioni godono di una particolare protezione. L'amministrazione richiedente protegge le informazioni dalla pubblicazione nel modo e nell'ampiezza che l'amministrazione interpellata riserva a informazioni analoghe. Di conseguenza non è garantita una protezione equivalente, il che è piuttosto delicato soprattutto con i dati personali. Dal rapporto si evince che a questo passaggio è già stato dedicato parecchio tempo nel corso dei negoziati e non è presumibile che esista un ulteriore margine negoziale in materia. Di conseguenza occorre soppesare bene l'utilità dell'Accordo con il rischio di dover divulgare i dati personali. Dal punto di vista giuridico, la versione dell'articolo 10 paragrafo 1 è conforme, ma occorre comunque affermare che l'Accordo in materia doganale con l'UE riconosce una protezione più ampia alle informazioni confidenziali.

Al: la riservatezza e l'impiego delle informazioni non sembrano sufficientemente protetti (ad es. trasmissione in relazione con la lotta al terrorismo).



VD: l'articolo 10 paragrafo 1 è insufficiente per quanto riguarda la prevenzione della divulgazione di informazioni ottenute in seguito a un'indagine condotta nel territorio della controparte. La Svizzera e gli Stati Uniti devono garantire il rispetto rigoroso della riservatezza delle informazioni fornite secondo un livello di protezione che deve essere equivalente a quello prevalente nello Stato che, a seguito dell'assistenza amministrativa, ha trasmesso le informazioni. La disposizione va modificata in tal senso, in particolare occorre eliminare l'espressione «nel modo e nell'ampiezza».

Centre Patronal: questo articolo presenta alcune difficoltà. Il paragrafo 1 recita che «L'amministrazione richiedente protegge le informazioni dalla divulgazione nel modo e nell'ampiezza [...]»: una simile definizione lascia pensare che vi sarà una divulgazione e che non sarà possibile evitare delle fughe a livello trasmissione di informazioni. È evidente che questa frase non è formulata in maniera appropriata e sarebbe auspicabile avere maggiori garanzie in tal senso.

A determinate condizioni, il paragrafo 3 consente alle parti di trasmettere informazioni ad altre autorità, addirittura di renderle pubbliche. Una simile clausola è assolutamente inammissibile. Le informazioni raccolte non devono poter essere trasmesse a una qualsiasi autorità né tantomeno rese pubbliche. Potrebbero essere causati dei danni irrimediabili ad altre persone (in particolare persone giuridiche) che vengono poste al centro dell'attenzione.

SAV: l'articolo 10 paragrafo 5 dell'Accordo permette di trasmettere ad altre autorità governative informazioni in relazione con il terrorismo o altri interessi di sicurezza nazionale, scambiate sulla base del presente Accordo, sempre che le leggi interne della parte richiedente prevedano un obbligo di divulgazione. Ciò sembra essere problematico dal punto di vista della protezione dei dati e simile ad alcuni accordi criticati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (vedi in particolare l'accordo con gli Stati Uniti sui *Passenger Name Records*).

Art. 11 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza amministrativa

ZG: l'articolo 11 paragrafo 1 deve essere formulato nel seguente modo: «L'amministrazione interpellata può negare, rifiutare o **sospendere** l'assistenza amministrativa o concederla solo a determinate condizioni, qualora l'assistenza amministrativa [...]».

Motivazione: è presumibile che un'indagine concernente un'assistenza amministrativa concessa una volta possa durare diverse settimane o, addirittura, mesi. Tuttavia, se dovesse emergere che la parte richiedente ha violato le prescrizioni o le condizioni della parte interpellata nel corso dell'assistenza amministrativa, la parte interpellata deve avere la possibilità di revocare l'assistenza amministrativa una volta concessa, in particolare in caso di violazione di una delle condizioni enunciate all'articolo 11 paragrafo 1 lettere a–c.

SO: secondo il rapporto esplicativo, durante i colloqui negoziali la Svizzera e gli Stati Uniti non nutrivano opinioni concordi sulle deroghe in relazione con il segreto industriale, commerciale e professionale. Gli Stati Uniti si opponevano categoricamente all'esclusione dell'assistenza amministrativa in caso di pregiudizio ai segreti industriali. Questo potrebbe essere stato uno dei motivi per cui nel 2003 [recte: 2013] le associazioni economiche nutrivano un atteggiamento prevalentemente contrario all'Accordo. La Svizzera e gli Stati Uniti sono poi riusciti ad accordarsi sull'articolo 11 paragrafo 1. L'assistenza amministrativa deve poter essere rifiutata qualora violi l'ordinamento giuridico della parte interpellata. Il «Freedom of Information Act» in vigore negli Stati Uniti assicura l'accesso a documenti ufficiali a ogni



cittadino americano. Sarebbe dunque ipotizzabile che i segreti commerciali debbano essere rivelati a possibili concorrenti se questi richiedono di accedervi. L'articolo 10 paragrafo 1 sancisce che l'amministrazione richiedente è tenuta a proteggere le informazioni dalla divulgazione nel modo e nell'ampiezza riservati dall'amministrazione interpellata. Da qui il Consiglio federale conclude che gli Stati Uniti si impegnano ad applicare la deroga al «Freedom of Information Act» in caso di segreti industriali, commerciali e professionali. SO è tuttavia del parere che ciò rappresenti un elemento di incertezza nell'Accordo, poiché in ogni caso gli Stati Uniti saranno indotti a ponderare, da un lato, la domanda di consultare gli atti e, dall'altro, la minaccia di un danno per l'impresa in questione. In passato gli Stati Uniti consideravano il diritto di consultazione degli atti preponderante nella maggior parte dei casi. È inoltre dichiarato che, in uno scambio di lettere complementare, le due parti vogliono stabilire che l'assistenza amministrativa deve poter essere rifiutata anche in caso di violazione del segreto industriale, commerciale e professionale. SO auspicherebbe, invece, che la protezione dei segreti industriali, commerciali e professionali fosse disciplinata esplicitamente in un articolo dell'Accordo.

Art. 12 Costi dell'assistenza amministrativa

ZG: l'articolo 12 paragrafo 2 deve essere così riformulato (cfr. motivazione in proposito all'art. 5): «Se **già** durante il disbrigo della domanda di assistenza amministrativa emerge chiaramente che tale disbrigo causa costi di importo eccezionale, le amministrazioni doganali si consultano per stabilire **come sia possibile rimborsare alla parte interpellata i costi scaturenti o scaturiti e** le condizioni alle quali proseguire il disbrigo della domanda.»

Art. 16 Entrata in vigore e denuncia

ZH: secondo il Cantone, la clausola di denuncia prevista nell'avamprogetto è insufficiente in vista di un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza. Sarebbe opportuno riflettere su un disciplinamento secondo cui l'Accordo di assistenza amministrativa è considerato denunciato se, entro un determinato periodo dalla sua conclusione, non sono stati avviati negoziati su tale accordo di sicurezza oppure se entro un determinato periodo non è stato concluso un accordo di sicurezza.

VD: l'articolo 16 dovrebbe contenere una clausola al fine di collegare l'Accordo di assistenza amministrativa all'eventuale futuro accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali, in modo che possano essere posti in vigore soltanto insieme («clausola ghigliottina»). L'assenza di una simile disposizione dovrebbe rappresentare un criterio rigoroso per rinunciare alla conclusione dell'Accordo.

3 Attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all'esecuzione

I partecipanti alla consultazione non si sono espressi in merito all'attuazione dell'Accordo e al disbrigo delle domande di assistenza amministrativa (art. 9)¹².

¹² La competenza della Confederazione nell'ambito doganale è esclusiva; ai Cantoni non spettano compiti esecutivi in materia.



Allegato 1: Abbreviazioni

Per i Cantoni si utilizzano le abbreviazioni usuali (vedi art. 84 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976¹³ sull'ammissione alla circolazione).

Per quanto riguarda le abbreviazioni di partiti, associazioni e organizzazioni, si rimanda all'allegato 2.

AEO	Authorised Economic Operator; operatore economico autorizzato
AFD	Amministrazione federale delle dogane
ALS CE/USA	Accordo del 28 maggio 1997 ¹⁴ di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America
ALS CH/CE	Accordo del 9 giugno 1997 ¹⁵ in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che aggiunge all'Accordo del 22 luglio 1972 fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
CBP	Customs and Border Protection; autorità doganale e di protezione delle frontiere degli Stati Uniti
CE	Comunità europea
C-TPAT	Customs-Trade Partnership Against Terrorism; partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo
DFF	Dipartimento federale delle finanze
ICE	Immigration and Customs Enforcement; autorità di immigrazione e delle dogane degli Stati Uniti
LD	Legge del 18 marzo 2005 ¹⁶ sulle dogane
MRA	Mutual Recognition Agreement; Accordo sul reciproco riconoscimento
NAFTA	North American Free Trade Agreement; Accordo nordamericano per il libero scambio
OMC	World Trade Organization; Organizzazione mondiale del commercio
PMI	Piccole e medie imprese
TTIP	Transatlantic Trade and Investment Partnership; partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti
UE	Unione europea
USA	United States of America; Stati Uniti d'America

¹³ RS 741.51

¹⁴ GU L 222 del 12.8.1997, pag. 17

¹⁵ RS 0.632.401.02

¹⁶ RS 631.0



Allegato 2: Elenco dei destinatari della procedura di consultazione

2.1 Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Staatskanzlei des Kantons Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

2.2 Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD
Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis



Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali
Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES
Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl
Lega dei Ticinesi (Lega)
Mouvement Citoyens Genevois (MCG)
Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti socialiste suisse PS Partito socialista svizzero PS

2.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband (SGV) Association des Communes Suisses (ACS) Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)
Schweizerischer Städteverband (SSV) Union des villes suisses (UVS) Unione delle città svizzere (UCS)
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)

2.4 Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation
Schweizerischer Gewerbeverband (sgv) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)



Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
Schweizerischer Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)
Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio
Travail.Suisse

2.5 Altri destinatari

Fédération des entreprises Romandes (FER)
Information Security Society Switzerland (ISSS)
KEP&Mail Verband der privaten Postdienstleister der Schweiz
Öffentlichkeitsgesetz.ch
Schweizerischer Verband der Express- und Kurierfirmen c/o Claude Reutter, Präsident, FedEx Europe Inc.
scienceindustries Switzerland (scienceindustries) Schweizer Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech
Spedlogswiss Verband schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen
Swiss Shippers' Council
Autogewerbeverband der Schweiz
Schweizerischer Nutzfahrzeugverband ASTAG
Centre patronal
Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz
grundrechte.ch droitsfondamentaux.ch drittifondamentali.ch
Schweizerischer Anwaltsverband (SAV) Fédération suisse des avocats (FSA) Federazione svizzera degli avvocati (FSA)
Vereinigung der Schweizerischen Datenschutzbeauftragten (PRIVATIM)
Vereinigung des Schweiz. Tabakwarenhandels Communauté du commerce suisse en tabacs
apiah, Association patronale des industries de l'Arc-horloger
Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux



Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH)
Verband Schweizer Goldschmiede und Uhrenfachgeschäfte (VSGU)

2.6 Altre risposte

Le seguenti istituzioni e imprese hanno parimenti preso parte alla consultazione:

Swiss Textiles, Federazione tessile svizzera

Swissmem, Associazione delle aziende dell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera

Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG)

Solothurner Handelskammer (SHK)

Roche, F. Hoffmann-La Roche AG, Basel